

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**



**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza**

**Tesi di laurea**

**in**

**Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne**

**“DIFENDERE L’ONORE DALL’OTTOCENTO AD OGGI”**

**Relatore: Chiar.ma Prof.ssa. MAURA FORTUNATI**

**Candidato: REBECCA TRIFOGLIO**

**Anno Accademico 2021/2022**

TESI DI LAUREA

“DIFENDERE L’ONORE DALL’OTTOCENTO AD OGGI”

Indice

Introduzione

I. Il delitto d’onore

1. Origine dell’istituto: aspetti sociali e giuridici

2. Violenza domestica: il femminicidio

3. Evoluzione della disciplina tra XX e XXI secolo

4. La storia di Saman: un delitto d’onore moderno tra Italia e Pakistan?

II. L’importanza dell’affermazione della donna come soggetto giuridico e

sociale: del matrimonio riparatore e non solo

1. Storia del matrimonio riparatore: analisi giuridica e sociale

2. Il caso di Franca Viola

3. Non solo il matrimonio: esempi di “*girl power*” nel XX secolo

- III. L'infanticidio e l'abbandono come strumenti per la difesa dell'onore
  - 1. Il pensiero pubblico che influenza il diritto in materia di infanticidio
  - 2. L'infanticidio oggi: il delitto di Cogne
  - 3. L'abbandono per motivi di onore
  
- IV. Il punto sull'aborto
  - 1. Storia sociale e giuridica dell'aborto
  - 2. I fermenti politici e culturali e la legge 194 del 1978
  - 3. Aborto: la situazione attuale
  
- V. Approfondimento tematico sulla legittima difesa della donna

Considerazioni finali

*Bibliografia*

*Sitografia*

*Ringraziamenti*

## Introduzione

Il fenomeno dell'onorabilità è quanto mai attuale, purtroppo, soprattutto nei fatti di cronaca odierni. Sicuramente, la luce che diamo oggi al fenomeno del cd. femminicidio ha un'altra valenza rispetto al passato: ora il focus riguarda la protezione della donna, la tutela dei suoi diritti e il rispetto della persona. Bisogna tenere presente, infatti, che la violenza domestica è considerata dall'OMS come un problema sanitario globale che comporta gravi conseguenze fisiche e psicologiche sulla vita delle donne che si ritrovano vittime di tali comportamenti.

Ciò che, però, ho ritenuto potesse essere interessante è l'evoluzione del concetto di onore e degli istituti che regolano questa delicata materia. La scelta del periodo storico Ottocento-Novecento è significativa dal punto di vista dei movimenti rivoluzionari, femministi e giuridici che hanno cominciato a portare alla luce questo problema, sempre più radicato nella nostra società; ma non solo, perché, come si vedrà, soprattutto il Novecento è stata culla di storie rivoluzionarie, come quella di Franca Viola.

L'onore è, per definizione *“una particolare condizione di dignità o di valore morale, riconosciuta socialmente a un individuo, o ad un gruppo, che goda di reputazione positiva per i meriti acquisiti in qualche ambito o situazione, che possono variare a seconda dei contesti”*<sup>1</sup>: nel contesto matrimoniale l'onore quindi significava secondo una visione patriarcale, per la donna mantenere dei comportamenti dignitosi e di rispetto nei confronti del marito (e della famiglia), mentre per l'uomo accompagnarsi ad una donna di non dubbia moralità e in grado di rispondere alle sue esigenze in ogni ambito della relazione (in particolare: vita sessuale, prole, obbedienza). Da qui, l'idea di onore ha portato, per lungo tempo, a giustificare anche atti estremi come l'omicidio: il delitto d'onore aveva come scopo quello di salvaguardare la reputazione dell'uomo a

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

seguito di una condotta disonorevole da parte non solo della moglie, ma anche di tutte le donne della famiglia.

Come sappiamo ad oggi questo istituto non appartiene più al nostro ordinamento: dovremmo parlare di una grande rivoluzione, ma la realtà è più cruda. Per quanto un istituto giuridico possa essere ritenuto ormai obsoleto e ingiusto e, pertanto, possa venire abrogato, dall'altra parte l'ostacolo più difficile con cui confrontarsi è sradicare una convinzione comune che affonda in modo profondo le proprie radici nella trasmissione delle consuetudini. Purtroppo, il sentimento di vendetta a seguito di una reputazione considerata lesa è presente attualmente nella società ed è per questo che, nonostante siano passati anni, ancora si sente parlare di delitti passionali. Anche perché, come ricorda Ninfa Contigiani, non è bastato lo sforzo del legislatore e della giurisprudenza di dare rilievo ai diritti e alle garanzie egualitarie perché purtroppo il lasso temporale tra l'emanazione della norma o della sentenza e l'applicazione nella realtà sociale ha contribuito alla perpetrazione dell'idea di *pater familias* come uomo proprietario della sua famiglia per larga parte anche della seconda metà del Novecento<sup>2</sup>.

Ma la realtà può risultare ancora più complessa in quanto è la stessa percezione da parte delle donne ad aver concorso all'affermazione di questo potere dell'uomo, perché c'era, ma in alcune realtà è tuttora attuale, una tendenziale mancanza di consapevolezza femminile nel riconoscere determinati comportamenti come violenza. Basti pensare che secondo uno studio della FRA (*EU Fundamental Rights Agency*) a partire dai 15 anni almeno una donna su due è stata vittima di molestie sessuali (55%), nel 2018 sono avvenuti più di 800 femminicidi in Europa e circa 50 donne alla settimana muoiono a seguito di violenza domestica<sup>3</sup> ma, nonostante questi dati preoccupanti, solo il 28,1% delle

---

<sup>2</sup> N. Contigiani, "Femminicidio. Una riflessione sulle tracce di un passato giuridico che segnano ancora il presente (e sul rischio di ridurre il penale all'aumento delle pene)" in "La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni", Quaderni del dipartimento jonico n. 1/2015.

<sup>3</sup> I. Castaldi, "Violenza sulle donne in Europa: a che punto siamo?", <https://progeu.org/violenza-sulle-donne-in-europa-a-che-punto-siamo/>, 2021 (consultato in data 13/09/2022).

donne denuncia la violenza da parte di un partner<sup>4</sup>. Questa mancata percezione è figlia di due conseguenze: la prima è l'affermazione dello stereotipo per cui la donna è realizzata solo nel contesto familiare, in cui il padre prima e il marito dopo diventano gli unici punti di riferimento della sua vita, non esistendo la possibilità di avere gratificazione nella vita lavorativa poiché l'unico compito è quello di prendersi cura dei bisogni della famiglia, dal semplice occuparsi della casa fino al dovere di procreare per assicurare la prosecuzione della discendenza; la seconda è la paura di subire ritorsioni o di farle subire eventualmente ai figli (infatti il 16% delle donne ha subito abusi anche dopo la fine della relazione e alcune durante la gravidanza<sup>5</sup>).

Sicuramente, ha contribuito all'affermarsi di questa visione maschilista anche la religione, che in diversi interpreti ha individuato proprio una sorta di *vademecum* di come la donna dovesse prendersi cura dei bisogni del proprio uomo. Basti pensare, tra i tanti, al *decretum* di Ivo da Chartres, il quale sosteneva come fosse evidente che “*la legge abbia voluto che le femmine fossero suddite dei maschi e quasi loro serve di casa*”. Ma non solo, perché “*la moglie è soggetta al dominio dell'uomo e non ha autorità alcuna*”<sup>6</sup>.

Ecco perché è evidente che questo privilegio legato alla difesa dell'onore appartenesse, ma ancora oggi in larga scala risulta essere così, solo all'uomo, il quale invece non era tenuto a seguire una particolare condotta onorevole: quest'ultimo si occupava del sostentamento della famiglia, e tanto bastava a giustificare anche il più crudele dei comportamenti (dal tradimento all'abuso).

Questo spiega come mai, in conclusione dell'*excursus*, ho pensato di approfondire brevemente il tema della legittima difesa della donna che, come sottolinea Loredana Garlati nel suo saggio, risulta essere più che altro un diritto femminile esercitato dagli uomini (suoi familiari), ad indicare proprio che

---

<sup>4</sup> [www.istat.it](http://www.istat.it)

<sup>5</sup> I. Castaldi, “*Violenza sulle donne in Europa: a che punto siamo?*”, <https://progeu.org/violenza-sulle-donne-in-europa-a-che-punto-siamo/>, 2021 (consultato in data 13/09/2022).

<sup>6</sup> Cfr. M. Cavina, “*Nozze di sangue*”, GLF Editori Laterza, 2011, pp.9.

l'onore leso è quello del cognome della famiglia più che della donna in quanto tale.

Ma non è solo sulla donna che convergono le conseguenze di una condotta poco onorevole: da sempre la prole ha un'importanza primaria nell'affermazione dell'autorità dell'uomo all'interno della gerarchia familiare, ecco perché ho deciso di affrontare anche gli spinosi e delicati temi dell'infanticidio e dell'aborto, quali strumenti per ripristinare la situazione precedente alla lesione dell'onore.

Infine, ho voluto celebrare il coraggio e la tenacia di una donna che si può dire abbia cambiato le regole del gioco, decidendo di non sottomettersi alla cultura patriarcale e aiutando tutto il mondo femminile italiano a liberarsi di un fardello pesante quale il matrimonio riparatore, altro istituto utilizzato allo scopo di tutelare l'onore maschile.

## Capitolo I

### **Il delitto d'onore**

#### **1. Origine dell'istituto: aspetti sociali e giuridici.**

Il delitto d'onore è quell'istituto che serviva agli uomini di una famiglia per ripristinare l'onore, appunto, proprio o del proprio nucleo familiare. Questo delitto, che consisteva in più condotte, tra cui uccidere, picchiare, violentare, dare fuoco, seviziare, veniva commesso da padri, fratelli, mariti nei confronti di figlie, sorelle e mogli ed era giustificato da alcuni comportamenti tenuti dalle donne e considerati inaccettabili: vestirsi secondo proprio gusto, fuggire al matrimonio combinato, giacere con un uomo o con una donna al di fuori del matrimonio, adulterio, orientamento sessuale ambiguo.

In questo elaborato verrà presa in considerazione solo la situazione italiana, ma è bene sapere che questo triste fenomeno è una realtà accettata e disciplinata ancora in molti posti del mondo (soprattutto medio-orientali e orientali), mentre in altri Paesi ci sono pratiche diverse ma che hanno lo stesso scopo, come la mutilazione genitale.

In Italia l'istituto è stato abrogato nell'agosto del 1981, insieme al matrimonio riparatore, ma nonostante questo i fatti di cronaca raccontano come anche nella nostra penisola sia rimasta fortemente radicata la mentalità secondo cui la donna è proprietà del marito o del padre e questo ha come conseguenza il grave problema del femminicidio.

Il delitto d'onore, comunque, non è da considerarsi esclusivamente a livello del singolo o della singola famiglia che vuole rivendicare la reputazione lesa, ma la stessa *Amnesty International* ne parla come “atto di violenza collettivo, pianificato, sociologicamente prevedibile e socialmente accettato sia dagli

*uomini che dalle donne della famiglia e della comunità di riferimento*<sup>7</sup>. Questa definizione rende ancora più evidente la difficoltà che si incontra nel cercare di diffondere una cultura diversa che pone la donna allo stesso livello dell'uomo, in quanto è socialmente accettata la distinzione dei ruoli e la gerarchia all'interno del nucleo familiare. Infatti, la donna è sempre stata riconosciuta, secondo la sottocultura del periodo e come ci ricorda Melita Cavallo, come *“l'angelo del focolare, brava massaia e madre esemplare di numerosi figli”*<sup>8</sup>.

Sicuramente, fino al periodo dell'Antico regime era indubbia la supremazia dell'uomo rispetto alla donna ed era anche assodata la liceità della violenza perpetrata tra le mura domestiche. È con l'avvento dell'età moderna che, seppur non cancellando il modello patriarcale, si cerca di arrivare ad un equilibrio tra autorità e libertà.

Tra Settecento e Ottocento la letteratura sulla famiglia comincia ad avere la forma di precetto e quindi a stabilire quelli che sono i diritti e i doveri del matrimonio, in particolare la moglie deve sopportare, il marito non deve usare violenza e la moglie non deve arrogarsi il diritto di autodeterminarsi.

Mentre sul calare dell'800 i maltrattamenti familiari diventano un reato, anche se puniti con pene minime, rimane comunque intatto il riconoscimento dello stupro coniugale, avvallato soprattutto dalla religione che concepiva il rapporto tra i coniugi come un debito da doversi estinguere attraverso il diritto all'amplesso e a fini procreativi. In generale, considerando che fino al 1951 la Cassazione ancora riteneva che il rifiuto ingiustificato della copula potesse costituire ingiuria, la posizione di dottrina e giurisprudenza fino alla prima metà del '900 fu nel senso di non considerare punibile il coniuge che costringeva l'altro ad avere un rapporto sessuale secondo natura e in condizioni normali<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> R. Kaur, *“Honour killing – A global scenario”*, International Research Journal of Management Sociology & Humanity, Vol.5 Issue 11, 2014.

<sup>8</sup> Cfr. M. Cavallo, *“Solo perché donna. Dal delitto d'onore al femminicidio”*, Mursia, 2019, pp. 51.

<sup>9</sup> M. Cavina, *“Nozze di sangue”*, GLF Editori Laterza, 2011, pp. 189-190.

Il delitto d'onore pone le sue radici già nell'antica Grecia, ben prima della nascita di Cristo, ma con un'accezione più positiva che negativa, in quanto risolveva il problema di legalizzare un comportamento, sostituendo così una norma ad una vendetta privata.

Durante il periodo del romano Impero, Giustiniano aveva mantenuto tale istituto introducendo però dei limiti al suo impiego (come l'obbligo di procedere con più diffide tra tradito e traditore), questo perché molto spesso veniva abusato dall'uomo o dalle famiglie.

Nel Medioevo si deve pensare ad una società fondata sul patriarcato in cui la donna, semplice o appartenente all'*élite*, perlopiù era considerata una malata di mente o una posseduta (è nota la persecuzione di coloro considerate streghe). Infatti, è proprio in questo periodo che si afferma il delitto di adulterio ma solo se compiuto dalle donne, le quali, a seguito del fatto, potevano essere sottoposte alla correzione maritale e parentale.

Nella cancelleria di Alfonso il Magnanimo, per esempio, vi era la tendenza a giudicare in modo benevolo e senza severità le violenze perpetrate dai mariti o dai famigliari quando le femmine della famiglia commettevano atti volti a disonorare il clan familiare.

Spesso, poi, venivano concessi gli indulti nei confronti del marito che uccideva la moglie a seguito di accordi di pace stretti tra la famiglia dell'omicida e quella della vittima, per evitare ulteriori vendette (anche perché non infrequentemente il padre della donna riconosceva la gravità del fatto commesso dalla stessa)<sup>10</sup>.

Lo *ius corrigendi* approda nell'ordinamento italiano con l'età moderna e vi rimane fino al 1956, quando con una pronuncia la Cassazione lo abolisce. Con tale locuzione si intende il potere riservato al *pater familias* di educare e correggere sia il figlio che la moglie e che comprendeva anche l'uso della forza fisica e della violenza.

---

<sup>10</sup> T.G. Colesanti – D. Santoro, “*Storie di violenza familiare nel mezzogiorno medievale*” pp. 337-391, <https://books.openedition.org/efr/11352?lang=it#authors>.

Ad ogni modo, non tutti condividevano la filosofia del delitto d'onore, basti pensare agli illuministi come Cesare Beccaria, il quale sosteneva che tale istituto confondeva diritto privato e diritto pubblico, riportando la società allo stato di natura, o come i sovrani illuminati, quale Pietro Leopoldo, colui che abolì per primo la pena di morte in Italia e che comunque non fece alcun riferimento alle attenuanti per l'onore all'interno del suo codice<sup>11</sup>.

Nonostante l'Illuminismo e la Rivoluzione francese, che avevano provato a dare nuova linfa anche nel diritto penale, nel primo Ottocento in Italia si codificavano le attenuanti per il delitto d'onore. Per esempio, nelle *Leggi penali* del Regno di Napoli del 1808 si parlava del "giusto dolore" del marito tradito, fino ad arrivare ai codici penali piemontesi del 1839 e del 1859. In particolare, quest'ultimo venne successivamente esteso alle Province napoletane nel 1861 e nella relazione la Commissione raccomandava di aver maggior riguardo nei confronti del marito esecutore della vendetta poiché, a differenza della donna tradita che provava solo un sentimento di gelosia, nel suo animo vi era anche l'impulso dell'onore domestico violato. Per arrivare, infine, ai codici postunitari: il codice Zanardelli del 1889 e il codice Rocco del 1930.

L'articolo 377 del codice Zanardelli prevedeva che "*Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal conjuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del conjuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni*". E lo stesso venne mantenuto poi nel 1930, pur con una più complessa disciplina applicativa in quanto erano necessari i seguenti presupposti: infedeltà fisica, scoperta inequivocabile o in flagranza, nesso di causalità psicologica e, soprattutto, immediatezza tra scoperta e reazione. Si può dire che la flagranza di reato sia stata una

---

<sup>11</sup> *Ibidem*.

“innovazione” dell’unità d’Italia, poiché durante l’epoca medievale esistevano più che altro vari gradi di violenza in base al tipo di disonore commesso<sup>12</sup>. Inoltre, in teoria era necessario provare lo stato d’ira del marito, ma, nella realtà, questo veniva poi sempre riconosciuto.

È evidente come il trattamento legislativo andasse fondamentalmente a legittimare il delitto, proprio perché a seguito della sua condotta la vita della donna aveva ormai perso valore tanto che, non di rado (in particolare al Sud), la famiglia della donna era costretta ad emigrare poiché ormai aleggiava sopra la stessa lo stigma del disonore, attribuito dalla società. Infatti, il primo valore e il più importante da tutelare, nella famiglia e nella società, è sempre stato l’onore appunto, che si connota di un’accezione negativa e maschilista quando diventa totalizzante e, come spiega Melita Cavallo, quando si trasforma in una patologia sociale<sup>13</sup>. Ed è importante sottolineare che si parla di onore dal punto di vista solo del colpevole, che utilizza il concetto come giustificazione nei confronti di sé stesso, della legge, della comunità e della persona offesa<sup>14</sup>.

La donna è sempre stata considerata, e purtroppo tuttora in Italia in alcuni contesti particolari lo è, come un oggetto dell’uomo (prima si trova sotto al potere paterno e poi sotto a quello del marito) e come tale poteva e doveva essere controllata nei suoi spostamenti e nelle sue relazioni amicali, dando così vita al cd. “delirio di onnipotenza”, il quale consiste nell’eccesso di narcisismo tale da negare alla coniuge lo *status* di persona. Non meraviglia, pertanto, sapere che fino al 1968 veniva punito dal Codice penale esclusivamente l’adulterio femminile. È infatti dagli anni ’70 del Novecento che la donna comincerà ad affermarsi nella società e nel lavoro e a questa nuova dimensione l’uomo si opporrà e pretenderà che la moglie torni sui suoi passi rimanendo ad accudire la casa e i figli, innescando così altri motivi di giustificazione della violenza.

---

<sup>12</sup> S. C. Hughes, “Honourable murder: The delitto d’onore and the Zanardelli code of 1890”, *Journal of modern Italian studies*, Routledge, vol. 25 no. 3, 2020.

<sup>13</sup> M. Cavallo, “Solo perché donna”, *cit.* pp. 50.

<sup>14</sup> G. Garofalo, “La lunga storia del delitto d’onore”, *Il Mulino*, Rivisteweb fascicolo 1, gennaio-febbraio 2012.

È evidente che sulla concezione della “donna oggetto” influisca la propensione dell’uomo ad essere violento, l’educazione scolastica e familiare e il contesto sociale di riferimento. Ovviamente crescere in contesti connotati da violenza (vedere i genitori litigare o venire alle mani), essere vittima di violenza (bullismo a scuola o in famiglia) o frequentare, in particolare durante l’età adolescenziale, soggetti violenti e prevaricatori, può influire in modo significativo sui valori e sulle convinzioni degli individui. Sull’argomento è interessante la ricerca sulla stereotipizzazione di genere condotta (nelle scuole di infanzia del territorio genovese) dalle professoresse Luisa Stagi ed Emanuela Abbatecola, in cui viene rilevato come i maschi imparino già in tenera età ad esibire una “*sessualità attiva, insaziabile, predatoria, anche a costo di risultare molesta o violenta*” al fine di apparire maschi agli occhi dei maschi<sup>15</sup>.

E proprio la società è l’altra fonte di legittimazione di tali condotte violente perché è proprio nel comune pensare che si è affermata con decisione l’idea in base a cui alcuni atteggiamenti della donna meritassero una certa reazione da parte del marito, anche grazie al lavoro di *genderizzazione* compiuto dai media, in particolare dalle pubblicità che da sempre si basano sulla distinzione maschio-femmina, iniziando da quelle per i giochi dell’infanzia (per le femmine giocattoli da poter utilizzare tendenzialmente in casa e di colore prevalentemente rosa) per arrivare a quelle in cui veniva data una rappresentazione della donna come ben curata, con il grembiule e intenta in faccende domestiche. Ed ecco così che anche le donne recepiscono il loro ruolo e si radica ancor di più questa trama sociale, in cui la donna fatica a riconoscersi al di fuori del ruolo di madre e di moglie.

---

<sup>15</sup> L. Stagi – E. Abbatecola, “*Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell’infanzia*”, Rosenberg&Sellier, 2017.

## **2. Violenza domestica: il femminicidio.**

Se è vero che il delitto d'onore non è più disciplinato dal nostro codice, è anche vero

che la conseguenza naturale è stata l'affermarsi del fenomeno del femminicidio e quindi anche il mantenimento del retaggio maschilista che, da che mondo è mondo, ha connotato profondamente la comunità. Oggi non esistono più attenuanti al delitto commesso da un uomo in danno di una donna per motivi di onore, però questo non ha fermato la violenza.

Della violenza domestica non si è parlato per molto tempo e si nascondeva questa realtà dietro l'immagine di famiglia come isola serena non lambita dal diritto (Arturo Carlo Jemolo). Anzi, questo fenomeno era accettato sempre come diretta conseguenza della gerarchia sociale che vedeva l'uomo ricoprire un ruolo più importante all'interno della società.

È con il modello liberale ottocentesco che si comincia a negare l'idea della violenza domestica perché contrastante con l'idea di famiglia libera dai ruoli imposti e un contributo fondamentale a questa impronta è stato fornito dai movimenti femministi, che identificavano la violenza domestica con l'ennesima forma di diseguaglianza sessuale.

Ed è così che questo fenomeno divenne un reato, rubricato come "maltrattamenti in famiglia": è proprio in questo momento che inizia a sfaldarsi l'idea di famiglia come entità autonoma, con a capo un marito e padre che pretendeva di avere totale controllo su moglie e figli. Un passo interessante che racconta di questo imperialismo domestico dell'uomo e del suo declino è quello di Simone de Beauvoir, personalità di spicco nella lotta all'emancipazione femminile novecentesca, la quale spiega come la tentazione di dominare sia quella più forte nell'animo umano, in quanto all'uomo spesso non basta l'obbedienza e l'ammirazione, ma necessita di poter controllare e decidere sulle vite altrui perché è un modo per liberarsi dei rancori accumulati durante la vita sfogandosi su chi egli ritiene suo sottoposto, quindi moglie e figli. In questo

senso l'uomo risulta convinto dei suoi diritti, ma soprattutto dei “non diritti” degli altri membri della famiglia. Ma quando la donna e i figli cominciano a riconoscere l'uomo come un individuo loro pari, ecco che la mistificazione e l'ammirazione svaniscono e inizia una fase di ribellione, silenziosa o di lotta aperta<sup>16</sup>.

La Rivoluzione francese idealmente aveva liberato la donna dalle imposizioni, si parlava addirittura di libertà anarchica. Basti pensare a personalità di spicco come Olympe de Gouges, che pagò con la ghigliottina l'affronto al governo francese quando decise di trasporre “*La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*” al femminile. Oppure a Etta Palm d'Aelders, la quale sosteneva la parità dei diritti tra moglie e marito. Ma, dice sempre la Beauvoir, con la riorganizzazione della società, la donna fu costretta a tornare serva<sup>17</sup>.

Napoleone stesso era tornato a riconoscere un ruolo inferiore alla donna rispetto al marito, soprattutto per quanto riguardava la responsabilità genitoriale. Infatti, se la Rivoluzione aveva ridimensionato la patria potestà, Bonaparte considerò invece di dover restituire l'autorità ai padri di famiglia per rispondere all'esigenza di assicurare l'ordine sociale e politico: in teoria apparteneva ad entrambi, sia padre che madre, ma in pratica poteva essere esercitata solo dagli uomini<sup>18</sup>.

In ogni caso, la vera svolta ci fu solo nel 1977 quando il trasferimento delle competenze di assistenza sociosanitaria dal ministro di Grazia e Giustizia ai singoli comuni italiani (DPR 24 luglio 1977, n.616) favorì lo sviluppo dei Servizi sociali e sanitari con conseguente maggiore percezione dei bisogni del territorio ed emerse così il disastroso quadro della violenza domestica e le preoccupanti conseguenze sulla sfera emotiva e psicologica di coloro che subivano tali maltrattamenti.

---

<sup>16</sup> S. de Beauvoir, “*Il secondo sesso. II. L'esperienza vissuta*”, Milano, 1975.

<sup>17</sup> S. de Beauvoir, “*Il secondo sesso. I. I fatti e i miti*”, Milano, 1961.

<sup>18</sup> D. Lombardi, “*Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*”, 2008, Il Mulino, pp. 201.

Ma nonostante l'abrogazione del delitto d'onore e l'introduzione di norme contro i maltrattamenti, il fenomeno della violenza sulle donne è tutt'altro che risolto. Il retaggio maschilista dell'uomo padrone è rimasto radicato in diverse realtà e sono tristemente all'ordine del giorno notizie di donne vittime di abusi.

Non sempre le donne trovano la forza per denunciare le violenze subite, soprattutto nei casi delle cd. "donne ombra" o delle donne colpite dalla "sindrome della crocerossina", ma anche quando la donna supera il limite e trova il coraggio di sporgere denuncia o chiedere il divorzio, ecco che invece di sentirsi più sicura incombe il pericolo che l'ex compagno non accetti questa decisione e decida di vendicarsi (su di lei o su eventuali figli), e questo anche a causa dei ritardi nei tempi della giustizia e per la difficoltà nello sporgere denuncia rispetto a questo tipo di comportamenti.

A livello giuridico la violenza domestica è rubricata all'articolo 572 del Codice penale come "maltrattamenti contro familiari e conviventi" (norma inasprita poi nel 2019 con il Codice Rosso). Queste condotte rilevano quando sono ripetute nel tempo: deve esserci, infatti, una condotta di sopraffazione sistematica ed abituale, tale da rendere insopportabile la vita di familiari e conviventi. A ciò si aggiunge il fatto che la donna è tenuta a fornire prova della violenza subita.

Soprattutto il requisito della ripetitività è stato spesso un fattore di discriminazione perché non sempre le Forze dell'ordine hanno dato adeguata attenzione alle denunce, lasciando così queste donne in una situazione di pericolo imminente. Infatti, il femminicidio non è altro che l'ultimo atto all'interno del ciclo di violenza e affonda le sue radici proprio nel modello patriarcale che aveva legittimato a sua volta il delitto d'onore. In questa visione la donna è sempre "*discriminabile, violabile e uccidibile*"<sup>19</sup>. A proposito di

---

<sup>19</sup> M. Anzani, "I concetti di femmicidio e femminicidio", [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/I-concetti-di-femmicidio-e-femminicidio/368#:~:text=Il%20femminicidio%2C%20dall'inglese%20femicide,di%20essere%20donna%20\(a\)](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/I-concetti-di-femmicidio-e-femminicidio/368#:~:text=Il%20femminicidio%2C%20dall'inglese%20femicide,di%20essere%20donna%20(a),), visitato in data 4 ottobre 2022.

femminicidio Marcela Lagarde, antropologa messicana che lo ha utilizzato nel 2004 per denunciare la condizione delle donne messicane, dice che si tratta della *“forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, quali i maltrattamenti, la violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale, che comportano l'impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una condizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle istituzioni e all'esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”*. Leggendo questa definizione appare ancora più evidente come il fenomeno sia una conseguenza diretta del lascito della cultura Otto e Novecentesca, in cui alla donna non era riconosciuto uno *status* di individuo libero e in cui non le era permesso partecipare alla vita politica e sociale del paese.

Una significativa curiosità, sempre legata al termine “femminicidio”, è che in realtà questa espressione era già stata utilizzata nell'Ottocento ma ad indicare l'assassinio della donna in quanto tale e per questo perseguibile (quello che invece noi oggi chiamiamo *femicidio*).

In conclusione, è bene sottolineare due interventi del legislatore nel senso di inasprire la disciplina dei maltrattamenti in famiglia.

Nel 2001 ha introdotto i cd. “ordini di protezione” volti sia a favorire la denuncia da parte della donna sia a ridurre i tempi di intervento. Questa legge ha introdotto gli articoli 342 bis e 342 ter, i quali permettono di adire direttamente il giudice, che dispone di determinati poteri, ovvero gli ordini di protezione, nei confronti della donna e dei figli, quali l'ordine di cessazione della condotta violenta e di allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, la disposizione del pagamento

dell'eventuale assegno di mantenimento e assicurare donna e figli in un centro di accoglienza attrezzato.

Nel 2019, invece, è stata emanata la legge n.69, il “Codice Rosso”, in cui sono state apportate una serie di modifiche, tra cui riconoscere la violenza assistita, cioè quella subita dal minore che assiste a scene di violenza di un genitore nei confronti dell'altro, come aggravante dei maltrattamenti in famiglia.

### **3. Evoluzione giurisprudenziale e normativa tra XX e XXI secolo.**

Sicuramente non può essere di secondo piano il ruolo svolto dalla giurisprudenza nel corso degli anni: molto spesso sono stati proprio i giudici, e ancora prima i sovrani, ad avvallare i comportamenti violenti degli uomini, trovando giustificazioni, nei confronti delle donne. È solo dalla seconda metà del Novecento che l'ordinamento sarà in grado di superare i vecchi preconcetti e rinnovarsi.

Il dato però più rilevante è che nemmeno l'introduzione della Costituzione nel 1948 con il suo articolo 29, che riconosce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, è riuscita ad avere un impatto incisivo sulla giurisprudenza.

Nel 1951 ancora la Cassazione riconosceva il rifiuto ingiustificato della copula come ingiuria, in quanto finalità principale del matrimonio la procreazione della prole. E, d'altro canto, la giurisprudenza tutta e la dottrina si sono rifatte, per larga parte del '900, alle posizioni di Manzini secondo cui la violenza carnale in caso di “amplesso anormale” doveva essere punita poiché il diritto arbitrario delle proprie ragioni non poteva costituire giustificazione, però riteneva che al contrario fosse legittimo l'uso della violenza nel caso in cui il coniuge si sottraesse al “coito ordinario”<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> M. Cavina, “*Nozze di sangue*”, GLF Editori Laterza, 2011, pp. da 188 a 190.

Notevole importanza tra gli anni Sessanta e Settanta ha avuto il movimento femminista che si era prefisso lo scopo di ottenere l'uguaglianza giuridica, sociale, etica della donna ai fini della parità tra i generi, nonché la sua tutela. Questo movimento voleva dare voce al mondo femminile in ambito lavorativo e familiare, chiedendo la reale attuazione dei diritti fondamentali spettanti alle donne<sup>21</sup>. Ed è così che ci furono anche i primi passi dal mondo politico e giudiziario.

Come già accennato, è solo nel 1956 che la Cassazione non riconosce più lo *ius corrigendi* ex art. 571 c.p. del padre nei confronti di moglie e figli. Nel 1975 vi è stato l'intervento della "Riforma del Diritto di Famiglia" (l. 151), con la quale si riconosceva definitivamente ruolo paritario ai genitori nella gestione della potestà genitoriale (termine che sostituisce la "patria potestà") e si affermava l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Tra 1968 e 1969 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p. che puniva solo l'adulterio femminile. A tale pronuncia fece poi seguito nel 1970 la l. 898 che introdusse il divorzio (la quale superò anche il referendum abrogativo chiesto nel 1974).

Nel 1981 la legge n. 442 aboliva il delitto d'onore dall'ordinamento italiano, per cui un "*delitto perpetrato per salvaguardare l'onore proprio e della propria famiglia (art. 587 c.p.) non sarebbe stato più sanzionato con pene attenuate rispetto all'analogo delitto di diverso movente, cancellando così il presupposto che l'offesa all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" costituisse una provocazione gravissima tanto da giustificare la reazione dell'offeso*"<sup>22</sup>. Nonostante questo, però, Cavina sottolinea come comunque lo spirito del delitto d'onore rimase nelle aule di tribunale, cercando di far rientrare l'onore come attenuante comune per "*aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui*". Solo più tardi, in quattro sentenze (n. 12863/1988, n.

---

<sup>21</sup> Cfr. M. Cavallo, "Solo perché donna", Mursia, 2019, pp. 41.

<sup>22</sup> M. A. Cocchiara, "Il diritto e la violenza. Le tappe di una lentissima evoluzione", <https://www.ingenero.it/articoli/il-diritto-e-la-violenza-le-tappe-di-una-lentissima-evoluzione>, visualizzato 21 novembre 2022.

5428/1992, n. 9254/1992, n. 12558/2004) la Cassazione penale ha stabilito una volta per tutte che tra le attenuanti comuni non potesse rilevare la “causa d’onore”, poiché esse devono riferirsi ad un movente che abbia origine in “*valori morali e sociali avvertiti e condivisi dalla collettività*”.

Successivamente, tra il 2007 e il 2009, la Cassazione ha poi definito la gelosia con neutralità, senza attribuire alla stessa valore attenuante (poiché in tal senso sarebbe stata espressione di una “*concezione angusta e arcaica del rapporto del coniugio, apertamente confliggente con i valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono riconoscimento e tutela anche a livello costituzionale*” - Cassazione penale, n. 37352/2007) o aggravante (perché sarebbe da considerarsi in tal senso come “*motivo abietto e futile*” - Cassazione penale, n. 18187/2009).

Dal versante legislativo, oltre al già citato Codice Rosso, è assai rilevante l’adozione della Convenzione di Istanbul da parte del Consiglio d’Europa, entrata in vigore nel 2014 e applicabile in Italia dallo stesso anno. Proprio nel suo preambolo la stessa sottolinea come “*la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi*”, rientrando nel concetto di violenza tutti gli atti volti a violare il genere femminile e a determinare nella donna una sofferenza fisica, psichica, sessuale o economica.

La Convenzione stabilisce i diritti e le misure che gli Stati firmatari devono realizzare per rimuovere le discriminazioni e prevede delle condotte che gli stessi Stati si devono impegnare a prevedere nel proprio ordinamento come reati, quali: atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale (solo nel 1996 in Italia è stata ricompresa nei delitti *contro la persona*, mentre fino a quel momento faceva parte dei delitti *contro la moralità*<sup>23</sup>), violenza psicologica, violenza economica, matrimonio forzato, mutilazione dei genitali femminili,

---

<sup>23</sup> In merito, si indica la lettura di L.E. Bossini, “*Le proposte di legge in materia di violenza sulle donne all’inizio del dibattito italiano (1979-1980)*”, in “*La violenza contro le donne nella storia*” a cura di Schettini L. e Feci S., Viella, 2018.

aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali. Infine, non di secondo piano, la condanna dei crimini legati al delitto d'onore dove ancora esistenti.

Queste misure devono essere adottate rispettando le cd. "3P": *prevenire* situazioni di rischio, *proteggere* la donna dai maltrattamenti, *punire* il colpevole. In Italia ciò è stato realizzato tramite l'introduzione di cinque previsioni:

- l'art.572 c.p. relativo ai maltrattamenti contro familiari e conviventi;
- la l. 154/2001 riguardante gli ordini di protezione;
- la l. 38/2009 che punisce gli atti persecutori;
- la l. 119/2013 sul femminicidio;
- la Convenzione di Istanbul.

Ancora, la legge sul femminicidio richiedeva l'intervento del ministro per le Pari Opportunità, il quale è intervenuto tramite il "Piano di azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere" nel 2015: questo definisce le linee d'azione che dovrebbero essere alla base di progetti operativi specifici sviluppati sul territorio<sup>24</sup>.

#### **4. La storia di Saman Abbas: un delitto d'onore moderno tra Italia e Pakistan?**

È tristemente nota alla cronaca recente la vicenda di Saman Abbas, una ragazza di origine pakistane uccisa perché ha rifiutato un matrimonio combinato provocando il disonore della famiglia.

In merito alla questione è molto interessante l'intervista condotta da Pietro Maria Sabella alla dottoressa Caterina Scialla<sup>25</sup>, la quale fa una breve riflessione sulla possibilità di connotare questo omicidio come una sorta di delitto d'onore, dal momento che su molti giornali si è fatto riferimento espresso a questo reato.

---

<sup>24</sup> Cfr. M. Cavallo, "Solo perché donna", Mursia, 2019, pp. da 141 a 156.

<sup>25</sup> <https://www.thefreak.it/saman-delitto-onore-nel-nostro-ordinamento-thefreak/>.

Infatti, sebbene in Italia questo reato non faccia più parte del nostro ordinamento (l'ultima notizia di applicazione del delitto d'onore risale al 1964: nella fattispecie concreta il padre aveva assassinato il professore della figlia reo di averla sedotta; i giudici considerarono il padre, che sparò tutti i proiettili della pistola contro la vittima mentre teneva lezione, una persona perbene colpevole solo di non aver saputo trattenere l'ira), ci sono invece posti nel mondo in cui è ancora disciplinato, ad esempio in Pakistan si chiama *karo-kari* ed è molto diffuso.

Ma nel nostro ordinamento esiste una scriminante culturale che permette di non applicare la pena in determinati casi che nel Paese di origine sono tollerati e accettati? La risposta è no, poiché nel diritto penale si guarda all'offesa del bene giuridico rilevante per la comunità, per cui, se da una parte la componente culturale e religiosa può influire sulla percezione di chi commette un determinato fatto (pensando di essere nel giusto), dall'altra parte questo non condiziona in alcun modo ciò che è consentito o ciò che è vietato.

Nel caso del delitto di Saman, non si parla però di delitto d'onore in quanto non riconosciuto nel nostro ordinamento. Ci troviamo, invece, di fronte ad un cd. delitto culturalmente orientato, cioè un fatto commesso da un immigrato che entra a contatto con un diverso sistema penale che considera reato ciò che per lui non lo è. Rientrano in questa categoria soprattutto i reati di maltrattamenti in famiglia, schiavitù, traffico di esseri umani, violenza sessuale, reati d'onore.

## Capitolo II

### **L'importanza dell'affermazione della donna come soggetto giuridico e sociale: del matrimonio riparatore e non solo**

#### **1. Storia del matrimonio riparatore: analisi giuridica e sociale.**

Come dice la locuzione stessa, il matrimonio riparatore si poneva l'obiettivo di riparare ad una determinata condotta, che nella fattispecie consisteva nello stupro: infatti, l'art. 544 del Codice penale Rocco disciplinava l'estinzione del reato in questione se il colpevole accettava di sposare la vittima, come chiesto dai parenti della stessa interessati a salvaguardare l'onore della famiglia e della donna, che difficilmente avrebbe trovato un altro uomo disposto a farsi carico di quel tipo di disonore. Anche perché il vero punto cruciale era garantire che la prole avesse una discendenza certa e inconfutabile.

Ma questa soluzione non era nuova all'ordinamento. Già in età premoderna si parlava di matrimonio obbligato tra sedotta e seduttore (o altro partner) e le donne spesso si servivano della querela per stupro per convincere i fidanzati a convolare a nozze o a donare eventualmente una dote. Però, in questo caso, era necessario come presupposto che la relazione tra i due fosse nota, che ci fosse una promessa di matrimonio anteriore e che la deflorazione fosse certa (di solito le donne che presentavano querela erano tutte gravide)<sup>26</sup>.

Il matrimonio è generalmente sottoposto al controllo del *pater familias*, in particolare per evitare i matrimoni clandestini e quindi le unioni non consentite, da cui possono scaturire situazioni compromettenti per le famiglie. In questo senso, il cristianesimo dà una nuova linfa e lo rende un sacramento che, in quanto tale, non può essere sottoposto alle pressioni della famiglia: a prevalere

---

<sup>26</sup> Sull'argomento, più approfonditamente, D. Lombardi, "Storia del matrimonio", Il Mulino, 2008.

devono essere le regole della Chiesa, anch'esse volte, comunque, ad evitare matrimoni non permessi.

Questo dualismo, che convive per un periodo senza troppi intoppi, subisce un duro colpo a seguito del Concilio di Trento del 1545: la Chiesa, a causa dell'affermarsi del protestantesimo, si trovò a dover cancellare ogni sorta di compromesso. Il matrimonio, da questo momento in poi, ha valore solo se suggellato dalla Grazia Divina.

Chiaramente questa posizione così rigida è base fertile per il crearsi di complicazioni per tutte le ragazze che cedevano alle lusinghe di un seduttore e anche per l'instaurarsi di faide familiari volte a tutelare l'onore violato.

Il clima diventa a tal punto insostenibile che è necessario l'intervento del sovrano per porre rimedio, ed ecco ad esempio Cosimo I nel 1558 o i Lorena qualche tempo dopo, nel 1754, intenti nella promulgazione di norme volte a proteggere la ragazza vittima di stupro<sup>27</sup> (che, si specifica, non entra ancora nel merito del consenso ma è più simile al concetto di *ratto*)<sup>28</sup>. Tra queste ritroviamo il matrimonio, ma non meno importante anche il pagamento della dote, cioè il pagamento in contanti per riparare al disonore (siccome poi quella stessa donna avrebbe dovuto a sua volta pagarla al futuro marito che l'avesse sposata).

Questo tipo di consuetudine e di visione aveva avuto la possibilità di affermarsi proprio perché uomo e donna non sono mai stati considerati di pari livello, sicuramente anche per l'influenza religiosa che forniva alibi e giustificazioni alle violenze perpetrate (in particolare tra le mura domestiche).

C'è da considerare che, dopo la parentesi rivoluzionaria, ciò che fu considerato decisivo per giustificare la disuguaglianza tra uomo e donna fu il diritto naturale, che in qualche modo rese schiava la donna della diversità

---

<sup>27</sup> Interessante il fatto che la verginità era accertata in base alla fama della ragazza vittima: una ragazza irreprensibile e vergine deve per forza essere caduta in tentazione dietro promessa di matrimonio.

<sup>28</sup> E. Panella, "*Quando nasce il matrimonio riparatore e di cosa si tratta*", <https://www.sublimia.it/Storia/matrimonio-riparatore.html>, 2016, visionato in data 28 novembre 2022.

biologica che comportava il *periculum prolis*<sup>29</sup>: ecco anche perché l'adulterio femminile era considerato più grave rispetto a quello del partner maschile. Questo ragionamento sulla legittimità della prole è anche alla base della prassi a favore del matrimonio in seguito ad uno stupro.

Nell'Italia postunitaria, un moderno e anticlericale Zanardelli decise invece di eliminare il reato di "congiungimento con promessa di matrimonio", lasciando però in questo modo parecchie ragazze senza protezione (non esistevano certo gli attuali mezzi di comunicazione per cui le ragazze scoprivano solo in sede di denuncia di non poter ambire al matrimonio). L'unica soluzione possibile restava quindi denunciare il ragazzo per violenza carnale, che a nient'altro serviva se non a spingere per la conclusione del matrimonio. Questo perché nel tentativo di superare una prassi obsoleta, sono mancati interventi volti a tutelare colei che era giaciuta con uomo e che si era in tal modo privata dell'onore.

Dunque, in mancanza di vere e proprie prese di posizione rivoluzionarie, come si evidenziava in apertura il matrimonio riparatore è destinato ad approdare nella codificazione del 1930 ed è destinato a rimanerci per lungo tempo, non essendo scalfito nemmeno dal tentativo dell'onorevole Reale nel 1968 di modificare la norma in questione e dalla legge sul divorzio del 1974<sup>30</sup>.

L'art. 544 recitava che "*Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio che l'autore del reato contrae con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali*". Ecco di nuovo che si sottolinea la supremazia dell'uomo, il quale nonostante eserciti violenza si ritrova, in un certo senso, con il potere di decidere sul futuro della ragazza violata: se egli stesso non avesse corso il rischio di

---

<sup>29</sup> N. Contigiani, *Femminicidio. Una riflessione sulle tracce di un passato giuridico che segnano ancora il presente (e sul rischio di ridurre il penale all'aumento delle pene)* in "La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni", "Quaderni del dipartimento jonico" n. 1/2015.

<sup>30</sup> A. Agresta, "Il matrimonio riparatore: cos'era, a che serviva, quale evento portò all'abrogazione", <https://www.corrieredelledame.it/matrimonio-riparatore.html>, 2019, visualizzato in data 28 novembre 2022.

incorrere in una pena più grave, l'eventuale rifiuto di contrarre il matrimonio avrebbe sicuramente posto in disgrazia la donna; la stessa possibilità evidentemente non è contemplata per lei che può solo aspirare alle nozze per eliminare le tracce del disonore.

Infatti, come già si notava per il delitto d'onore, è evidente anche in questo contesto il pensiero retrogrado e maschilista che vedeva additata di disonore la donna violentata e non l'uomo stupratore e la gravità di questa situazione aumenta quando si pensa che la violazione era in realtà doppia e durava tutta la vita, in quanto l'unico mezzo per salvare la ragazza era il matrimonio, solo strumento per legittimare un rapporto sessuale consumato. Ottenere un matrimonio per un uomo diventava una questione semplice, perché non era richiesto il consenso della sposa. Bastava rapirla e violentarla.

Le ragioni sono da indagare nella condizione della donna, che da sempre è stata considerata come inferiore al marito e come oggetto utile ai fini della riproduzione, senza che venisse riconosciuto altro merito o capacità.

Le cose sono destinate a cambiare, seppur lentamente e non senza fallimenti, da quella che è chiamata la "questione femminile" che si afferma dai primi anni dell'Ottocento e che darà vita ad una lotta per l'affermazione della donna come individuo autonomo.

Ci sono due filoni con cui si può spiegare come si arriva all'abolizione del matrimonio riparatore (e di converso anche alla sua introduzione): uno è quello appena citato e il secondo è il caso di Franca Viola, sicuramente l'apice di un percorso di emancipazione e di lotta per i diritti intrapreso dalle donne dalla fine dell'Ottocento in poi.

In questa sede è bene analizzare il contesto che parte dalla rivoluzione industriale, che creò una situazione tale per cui anche le donne erano impiegate come operaie nelle fabbriche, ma ciò non determinò in alcun modo una qualche emancipazione femminile, tutt'altro: la donna si ritrovò a dover sottostare sia agli obblighi del padre o del marito sia a quelli del datore di lavoro. La donna doveva lavorare per la necessità di mantenere la famiglia, come il marito, ma al

tempo stesso non era minimamente liberata anche dalle incombenze domestiche.

Questa situazione, da una parte, creò ulteriori dissidi all'interno del rapporto tra i coniugi poiché, soprattutto nei ceti medio-alti, l'uomo si sentiva umiliato nel constatare di non essere sufficiente al sostentamento della sua famiglia ed ecco perché sul finire dell'800 il lavoro femminile fu fortemente scoraggiato.

Ma, dall'altra, il lavoro diede la possibilità alle donne di incontrarsi e di far nascere i primi veri movimenti femministi, che si proponevano di far riconoscere una maggiore dignità alla figura della donna. Il percorso per il riconoscimento di maggiori diritti non fu comunque uguale in tutta Europa: l'Inghilterra, per esempio, riconobbe il suffragio universale nel 1918, mentre in Italia si dovette aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale (1945).

Per tutto il periodo delle due guerre, con gli uomini impegnati al fronte, le donne ebbero un ruolo centrale nel mantenimento della famiglia, senza però che questo andasse ad incidere sulla condizione sociale e giuridica: solo nel 1919 la donna ottenne il diritto di disporre di beni materiali in quanto prima era necessaria l'autorizzazione maritale, riconosciuta nel 1865 dal Codice civile. Secondo quest'ultimo, la donna era inferiore al marito, doveva sottostare all'obbligo di coabitazione e le erano preclusi elettorato attivo e passivo.

Sempre nel 1919, con la legge n. 1176, la donna fu autorizzata all'esercizio di arti e professioni, eccetto impieghi pubblici giurisdizionali, politici o militari. Ma furono libertà destinate ad essere nuovamente compresse con il successivo decreto attuativo<sup>31</sup>.

La donna rimaneva quindi “regina del focolare domestico” soprattutto in epoca fascista, in cui si enfatizzava la struttura gerarchica della famiglia fondata sull'uomo lavoratore e sulla donna destinata al lavoro domestico e alla procreazione. Ciò era indubbiamente riflesso anche nel Codice civile del 1942

---

<sup>31</sup> Cfr. L. Battaglia, “*La condizione femminile da fine Ottocento alla riforma della famiglia*”, <https://www.policlic.it/la-condizione-femminile-da-fine-ottocento-alla-riforma-del-diritto-di-famiglia/>, visionato in data 3 dicembre 2022.

che sanciva la potestà maritale (art.144) e in generale, quindi, un ruolo subordinato della donna.

Non è quindi sconvolgente pensare che è in questo contesto storico che si afferma a livello giuridico, definitivamente, la giustificazione della prassi per cui a seguito di uno stupro bastasse un matrimonio per ripristinare l'onore violato.

Nel 1945, come anticipato, le donne ottennero il diritto di voto e l'anno successivo 21 furono votate all'Assemblea costituente e quattro di esse entrarono a far parte della Commissione dei 75 per la redazione della Costituzione: il loro impegno fu notevole soprattutto per superare il modello di famiglia imposto dal fascismo.

Nonostante questo e nonostante l'affermazione dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza sia formale che sostanziale, si è già anticipato in sede di delitto d'onore che non è sufficiente la Costituzione a modificare le consuetudini sociali ormai radicate: infatti, la donna rimase esclusa dalle cariche pubbliche anche se ulteriori leggi avessero provato a migliorarne la condizione, in particolare la legge Merlin e la legge n.339 entrambe del 1958 che avevano rispettivamente abolito la prostituzione e regolato il lavoro domestico.

Ma fu soprattutto grazie alla caparbia, nell'accezione positiva del termine, di diverse donne che si ottennero le prime grandi vittorie per l'affermazione concreta dei loro diritti.

## **2. Il caso di Franca Viola.**

È indubbio che con i se e con i ma non si scrive la storia, però è altrettanto vero che è lecito chiedersi come sarebbe la situazione oggi *se* non fossimo stati testimoni del coraggio di Franca Viola. Una storia conosciuta la sua, ma che merita una menzione in questo elaborato perché è il punto di svolta

fondamentale per porre fine, una volta per tutte, ad una consuetudine estremamente svalorizzante della donna.

Franca a quindici anni si fida ufficialmente, dietro consenso dei genitori: siamo ancora in un contesto fortemente patriarcale della Sicilia contadina. Franca si innamora di Filippo Melodia, che però è il nipote di una nota famiglia mafiosa siciliana, altro elemento che contestualizza ancora di più il coraggio della giovane donna.

Ad un certo punto, a seguito di un'accusa per furto a carico di Melodia, il padre di Franca decide di interrompere il fidanzamento. Il ragazzo non lo accetta e iniziano le minacce alla famiglia di Viola. Non ci vuole molto perché seguano anche i fatti: un casolare bruciato, un vigneto distrutto, un campo coltivato ad ortaggi invaso da un gregge di pecore e, infine, la pistola puntata contro il padre di Franca per convincerlo a ripensare alla sua decisione.

Ma niente sortisce effetto, perché il signor Viola non torna sui suoi passi e la figlia non si oppone alla sua volontà, in quanto consapevole della malavitosità del ragazzo e degli ingenti danni economici che aveva provocato alla sua famiglia.

Ecco che così il 26 dicembre del 1965 Filippo, insieme ai suoi amici, organizza il rapimento di Franca, nel corso del quale viene picchiata anche la madre.

La giovane ragazza viene tenuta prigioniera prima nel casolare e poi a casa della sorella di Melodia. Essa stessa dirà di essere rimasta a digiuno per giorni, mentre subiva abusi e provocazioni, fino ad arrivare ad uno stato di semi-incoscienza.

Franca venne trovata dopo undici giorni dalle Forze dell'ordine, allertate dalla denuncia del padre.

In quanto ormai violata, Filippo Melodia voleva avvalersi dell'art. 544 c.p. e quindi propose alla famiglia il matrimonio riparatore, così da non essere perseguibile per rapimento e violenza carnale.

Se Franca non avesse deciso di cambiare un destino che apparentemente sembrava già scritto, le sue prospettive sarebbero state limitate a tre ipotesi: o accettava il matrimonio, o uccideva Filippo<sup>32</sup>, o cancellava il disonore togliendosi la vita.

Ma Franca decise di reagire rifiutando il matrimonio e denunciando Filippo Melodia, sostenuta dalla famiglia e, in particolare, dal padre: nel 1966 iniziò il processo a carico di Melodia e dei suoi amici presso il Tribunale di Trapani.

Franca era chiara nella sua posizione: *“Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”*.

Per la prima volta nella storia una donna accettava di dirsi “svergognata” e denunciava, più che Filippo Melodia come individuo, un intero sistema basato su regole obsolete e arcaiche di un presunto “onore”. In questo modo Franca si opponeva quindi alla società e, elemento non irrilevante, anche alla mafia (che grazie all’omertà ha sempre ottenuto con poco sforzo il controllo su altri soggetti)<sup>33</sup>.

Durante il processo Franca presenzia a tutte le udienze ed è costretta a subire gli scherni di Melodia, che raccontò dettagli intimi della loro relazione, facendo sapere che i loro rapporti erano da riferirsi già al periodo del fidanzamento, fino ad arrivare a chiedere una perizia circa il tempo dell’avvenuta deflorazione. Richiesta che poi non venne accolta in quanto considerata inutile strumento di dilatazione dei tempi, nonché tendente a colpevolizzare la vittima.

Si può dire, infatti, che la svolta è da individuarsi proprio nel comportamento che tenne il collegio che si occupò della vicenda, che non ignorò le condizioni socio-ambientali e la possibilità di incorrere in tentativi di intimidazione della ragazza, fornendo alla stessa comprensione umana e scorta, ma che soprattutto si riconobbe privo di pregiudizi e condizionamenti culturali.

---

<sup>32</sup> Come aveva, invece, fatto Concetta, nel napoletano, in seguito al rifiuto di sposarla da parte del rapitore e stupratore. La donna era stata costretta dal padre a ripristinare l’onore violato della famiglia.

<sup>33</sup> P. Busolo, “Franca Viola”, <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/franca-viola/>, visualizzato in data 4 dicembre 2022.

In altre occasioni, la scelta sarebbe stata nel senso di assolvere Melodia per avvallare il costume dominante secondo cui la donna avrebbe dovuto sottomettersi: ma non questa volta. Questa volta chi aveva esercitato violenza fu riconosciuto come colpevole e condannato alla reclusione per undici anni.

È interessante, relativamente alla questione della pena, la riflessione del giudice Cavallo quando sottolinea come certamente l'opinione pubblica la ritenesse non esemplare ma, dice, una pena non deve essere esemplare bensì giusta e come tale corrispondente alle leggi in vigore applicate in base alle circostanze del caso concreto e nel rispetto delle garanzie processuali. E, soprattutto, in questo caso la pena fu giusta perché ebbe il merito di incidere sulla coscienza pubblica che cominciò a distaccarsi dall'idea per cui solo il matrimonio poteva salvare una donna dall'aver subito uno stupro<sup>34</sup>.

È bene sottolineare che la vicenda si colloca nel 1966 ma che, nonostante il clamore, sarà solo nel 1981 che verrà abrogato il matrimonio riparatore. Questo è figlio della tendenziale inerzia del Parlamento, che interviene solo quando costretto dall'evoluzione culturale e dai cambi di costume. Tale inerzia deriva a sua volta, a mio avviso, dall'approccio sbagliato del legislatore che preferisce non inimicarsi il pensiero comune invece di avere come unico obiettivo l'interesse collettivo.

### **3. Non solo il matrimonio: esempi di “girl power” nel XX secolo.**

*Girl power* è un inglesismo che indica letteralmente il potere femminile ed è entrato a far parte del linguaggio comune come slogan per incoraggiare e celebrare l'emancipazione, l'indipendenza, la tenacia e la forza delle donne<sup>35</sup>.

Non è certamente un caso che questo concetto cominciasse ad affermarsi nel XX secolo che si può definire senza dubbio “*Il secolo delle donne*” (Doni, Furgenzi), poiché è proprio dalla tenacia femminile nel non voler più sottostare

---

<sup>34</sup> M. Cavallo, “*Solo perché donna*”, Mursia, 2019, pag. 32.

<sup>35</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

ad un sistema maschilista e pregiudizievole che si sono ottenute le prime grandi vittorie.

Ben prima dell'intervento del legislatore che abrogava la legge che puniva il solo adulterio femminile (1970), troviamo la storia di Giulia Occhini che venne arrestata nel 1954 perché accusata di adulterio. In quel momento ancora vigeva l'art. 559 c.p. e di fronte al consueto ritardo del legislatore, dovette intervenire la Corte costituzionale che dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma in quanto discriminatoria dell'articolo 29 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Non è solo in tema di famiglia che le donne dovettero cercare una maggiore autonomia, perché l'onore è un concetto più ampio che tocca tutte le sfere della vita, non da ultimo il mondo del lavoro.

Un momento importante per l'accesso delle donne alle cariche pubbliche venne segnato dalla giurisprudenza costituzionale, che spesso interviene prima che lo faccia il legislatore, nel 1960. Il caso riguardava Rosa Oliva de Conciliis (conosciuta come Rosa Oliva), definita da alcuni come la Rosa Parks italiana, che aveva deciso di ricorrere contro il Ministero dell'Interno dopo che questo le aveva negato l'accesso alla carriera prefettizia.

Per Rosa il fatto che il bando per prefetto fosse riservato solo ai maschi era inaccettabile, non tanto per la carriera in sé quanto per il concetto, e per questo chiede aiuto al suo professore costituzionalista, Costantino Mortati, per presentare il ricorso.

La sua battaglia inizia nel 1958, a soli 24 anni, e termina nel 1960 quando la Corte costituzionale riconobbe il diritto di tutte le donne di poter partecipare a tutti i concorsi pubblici fosse riservato riservati solo agli uomini.

Quindi, con la sentenza n. 33/60 la Corte dichiarò illegittima la norma che impediva alle donne la partecipazione alle principali carriere e uffici pubblici per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, rispettivamente il principio di uguaglianza e l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Questa sentenza segnò un momento storico fondamentale che portò il legislatore nel 1966 ad emanare la legge n. 66 che riconobbe l'ingresso delle donne a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la Magistratura.

Grazie a questa vicenda, Rosa Oliva è stata insignita nel 2021 dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana (una delle più prestigiose e importanti del nostro ordinamento)<sup>36</sup>.

In ultimo, è rilevante sottolineare che a seguito di tutti i mutamenti culturali e sociali e delle lotte intraprese dalle donne, nel 1975 il legislatore è intervenuto per affermare la parità salariale tra uomini e donne (l. 903) che ancora oggi, però, rimane un tema molto discusso poiché secondo i dati Istat le donne guadagnano il 15% in meno rispetto agli uomini<sup>37</sup>.

Ma non è solo una questione di soldi: quando una donna riesce a raggiungere una posizione di rilievo, tipicamente maschile (ad esempio come manager di un'azienda), questo non è ancora socialmente accettato e può stupire pensare che è proprio in questo settore che si verificano il maggior numero di molestie (11% della popolazione femminile europea, con il 5% vittime di stupro).

Di sicuro, gli anni '70 del Novecento hanno rappresentato un momento di grande fermento normativo e giurisprudenziale, ma il percorso è tutt'altro che esaurito perché rimangono numerosi limiti sociali, culturali ed economici che impediscono alla donna di ottenere una piena emancipazione. Basti solo pensare al fatto che sono 104, ad oggi (dicembre 2022), le donne vittime di femminicidio in Italia (spesso per mano del partner o del marito, soprattutto in quelle zone dove ancora è ben saldo il prototipo di società patriarcale).

Per cui non risultano sufficienti le leggi e l'inasprimento delle stesse con l'introduzione del codice rosso. Quello che deve cambiare, ancora, è la

---

<sup>36</sup> M. Abbate, "Rosa Oliva, chi è la Rosa Parks italiana. Il profilo di una donna che ha cambiato il Paese", <https://www.donne.it/rosa-oliva-la-rosa-parks-italiana/#gref>, 2021, visualizzato in data 4 dicembre 2022.

<sup>37</sup> <https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-2d.html?lang=it>.

mentalità. Non solo da parte della collettività ma spesso anche delle autorità quando sottovalutano una denuncia o quando colpevolizzano una vittima e la trasformano a imputata. Un riferimento significativo in questo senso è al clamoroso caso in cui nel 2017 erano stati assolti due ragazzi per aver violentato una coetanea con una motivazione, di tre magistrati donne dell'appello, basata esclusivamente sull'aspetto fisico della vittima, considerata dai giudici come "troppo mascolina" (sentenza Corte di Appello di Ancona n. 2048/2017, poi annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15683/19).

### Capitolo III

#### **L'infanticidio e l'aborto come strumenti per la difesa dell'onore**

##### **1. Il pensiero pubblico che influenza il diritto in materia di infanticidio.**

Quando si parla di onore non si può trascurare l'aspetto legato alla prole. Come si ha già avuto modo di constatare, uno dei motivi fondamentali che convincevano la società a ritenere moralmente accettabile il delitto d'onore e il matrimonio riparatore era proprio la legittimità della discendenza: non sarebbe stato accettabile che una donna portasse in grembo il frutto del rapporto intimo consumato con un uomo che non fosse il marito. Dunque, quando questo accadeva bisognava attuare dei rimedi, quali l'infanticidio, l'abbandono o l'aborto.

È bene rammentare, però, che il concetto di infanticidio ha radici antichissime.

Nell'antica Grecia e poi nell'antica Roma, il bambino (soprattutto se femmina) era più che altro considerato una *res* di proprietà dei genitori e quindi erano consentiti sia l'abbandono sia l'infanticidio, poiché gli stessi genitori potevano scegliere se accettare il bambino o se sopprimerlo entro il quinto giorno di vita.

La *lex Cornelia de sicaris et venèficis*, in età romana, puniva l'infanticidio con la pena capitale solo se commesso dalla madre, costituendo in tal senso una protezione per il *pater familias*. Solo con il diritto giustiniano si estese la pena anche all'altro genitore.

Costantino emanò una legge che imponeva di assistere tramite le spese pubbliche i bambini abbandonati e l'infanticidio cominciò ad essere considerato un omicidio volontario vero e proprio senza attenuanti.

Con l'affermarsi del cristianesimo venne abolito il potere dei padri sui figli e cominciava ad essere considerato abominevole pensare ad una madre che

toglieva la vita ad un figlio, poiché in opposizione alla sacralità del concetto di madre e donna<sup>38</sup> e anche perché l'interesse principale è quello alla tutela del bene vita, considerato ancora oggi indisponibile.

Dalla seconda metà del Settecento il fenomeno dell'infanticidio fu in aumento soprattutto tra le ragazze di bassa estrazione sociale che cedevano alle lusinghe di soldati o uomini abbienti, che volevano solamente soddisfare i loro bisogni. Le pene erano particolarmente severe, dalla morte alla tortura<sup>39</sup>.

Successivamente, si cominciano ad individuare delle sanzioni meno severe (la pena di morte viene sostituita con la detenzione) fino ad arrivare al codice Zanardelli del 1889, il quale all'art.369 configurava l'infanticidio come un'ipotesi circostanziata e attenuante dell'omicidio quando commesso per il nobile motivo di difendere l'onore della propria famiglia (il bambino non doveva comunque essere nato da più di cinque giorni e non doveva essere iscritto allo stato civile). L'elemento caratteristico è insito nella finalità stessa della norma, cioè evitare il disonore e la vergogna conseguenti alla pubblica conoscenza del parto.

Anche perché bisogna altresì considerare che nell'Ottocento i codici liberali vietavano la ricerca di paternità dei bambini illegittimi e quindi tutto l'onere economico e la colpevolezza morale ricadevano esclusivamente sulla donna. Spiega la Di Blasio che in un contesto del genere si sviluppa maggiormente la figura dell'infanticida onesta, che è costretta ad attentare alla vita del figlio per salvaguardare sé stessa. Anche perché, in tal senso la depenalizzazione era proprio collegata all'idea che la donna tramite la cancellazione del figlio illegittimo compiva una pulizia e una prevenzione sociale<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> P. Salemme, "Un infanticidio per cause d'onore avvenuto tanti anni fa", <https://www.poliziapenitenziaria.it/un-infanticidio-per-cause-donore-avvenuto-tanti-anni-fa/#:~:text=E%20con%20il%20Codice%20Zanardelli,famiglia%20e%20il%20proprio%20onore,> visualizzato in data 21 dicembre 2022.

<sup>39</sup> M.P. Di Blasio, "L'infanticidio nella legislazione penale: uno sguardo al passato per capire il presente", [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/03/Infanticidio\\_DiBlasio\\_GP.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/03/Infanticidio_DiBlasio_GP.pdf), visitato in data 29 dicembre 2022.

<sup>40</sup> L. Garlati, "La fine dell'innocenza. L'infanticidio nella disciplina dell'Italia postunitaria", La Corte d'Assise nella storia, 1-2/12.

Ad ogni modo, ci fu un intenso dibattito tra dottrina e giurisprudenza poiché il codice Zanardelli considerava l'infanticidio come un omicidio qualsiasi, eccetto quando commesso allo scopo di salvare l'onore: in tale caso è comminata una pena speciale. Il problema consisteva nell'identificare tale reato come una figura speciale o come un omicidio attenuato<sup>41</sup>.

Il contrasto si risolse solo con il codice Rocco del 1930, in cui l'infanticidio per causa d'onore diventò una forma di reato autonomo strutturato sulla necessità di salvare la donna dal disonore sessuale.

In questo contesto, l'ipotesi si limitava però all'uccisione del solo feto durante o immediatamente dopo il parto, per alterate condizioni psicofisiche collegate ad esso. Il mancato rispetto di queste condizioni comportava che la condotta fosse classificata come omicidio comune, poiché essenziale risulta essere la tutela del bene "vita"<sup>42</sup>.

Questa evoluzione normativa spiega la difficoltà in cui si trovavano in determinate situazioni le autorità inquirenti e giudicanti nel valutare se effettivamente si potesse procedere all'applicazione della norma.

Può aiutare a comprendere meglio il quadro normativo una vicenda giuridica accaduta nel 1956, in provincia di Caserta, a seguito del ritrovamento di un corpicino senza vita di un neonato per via di una segnalazione di alterco coniugale. La moglie raccontava alla polizia di come avesse sorpreso il marito a lavare macchie di sangue e di come la figlia avesse poi confessato di aver partorito un feto morto. Questo feto era stato poi sotterrato dal marito e la donna non aveva immediatamente denunciato il fatto per salvaguardare la figlia dallo scandalo che ne sarebbe derivato.

L'autopsia condotta dal medico legale, però, raccontava una storia diversa: il bambino sarebbe morto a seguito di un trauma cranico prodotto da un corpo contundente o da un colpo contro un punto fisso (non di rado le madri

---

<sup>41</sup> Vedi sopra.

<sup>42</sup> F. Chessa - G. Nivoli - C. Depalmas - P. Milia - A. Nivoli - L. Loretto, "Evoluzione normativa del delitto di infanticidio", Suppl. 1 Riv Psichiatr 2020; 55 (6), pp. 20-22.

rifiutavano di considerarsi responsabili poiché spinte dal meccanismo psicologico della rimozione di questo evento inaccettabile; ecco perché una volta accettato di aver partorito sostenevano che il bambino fosse nato morto o presunto tale e per questo poi fosse stato abbandonato<sup>43</sup>).

Nel frattempo, i Carabinieri avevano scoperto di una relazione tra la ragazza e un giovane che in quel momento si trovava all'estero per lavoro.

Così, il Procuratore della Repubblica chiede il rinvio a giudizio della ragazza, dei suoi genitori e del nonno: la prima accusata di infanticidio per causa d'onore ed occultamento di cadavere, mentre tutti gli altri per concorso nel reato di occultamento.

Ma il pubblico ministero fece ferma opposizione rispetto alla causa d'onore dell'infanticidio perché sosteneva che la ragazza era consapevole della sua condizione di donna gravida al momento del delitto e che, a seguito della sua vita sentimentale, non aveva più onore da salvaguardare.

Quindi, la ragazza venne rinviata a giudizio per omicidio volontario e per atti osceni in luogo pubblico (poiché era stata sorpresa ad avere rapporti intimi con un giovane in campagna). Gli altri componenti della famiglia, invece, per occultamento di cadavere.

La vicenda fu lunga e contornata da colpi di scena, come l'accusa mossa dalla giovane nei confronti del vicino che secondo lei era il vero autore del reato in quanto padre del bambino (a seguito di rapporti sessuali avvenuti dietro costrizione).

In definitiva, comunque, la Corte di Assise condannò la ragazza per infanticidio per causa d'onore e successivamente la Corte di Appello ridusse la pena riconoscendo le attenuanti generiche e revocando la misura di sicurezza della libertà vigilata<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> M.P. Di Blasio, "L'infanticidio nella legislazione penale: uno sguardo al passato per capire il presente", [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/03/Infanticidio\\_DiBlasio\\_GP.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/03/Infanticidio_DiBlasio_GP.pdf), visitato in data 29 dicembre 2022.

<sup>44</sup> P. Salemme, "Un infanticidio per cause d'onore avvenuto tanti anni fa", <https://www.poliziapenitenziaria.it/un-infanticidio-per-cause-donore-avvenuto-tanti-anni->

Fondamentalmente, fa notare Zara Algardi, è di nuovo la donna ad essere messa di fronte ad una scelta e questa volta ancora più crudele: l'onore proprio e della propria famiglia o la maternità col disonore<sup>45</sup>. Da una parte, scegliere il delitto avrebbe comportato una benevolenza da parte della legge (la quale prevedeva una pena inferiore<sup>46</sup>); dall'altra, scegliere di portare avanti la maternità disonorevole avrebbe significato per la donna una pressione psicologica non trascurabile da parte della famiglia, ma anche della società.

Essendo l'onore un valore pubblico, è evidente che la sollecitazione sociale finiva col produrre uno stato psico-fisico che induceva poi a preferire il compimento di un atto così efferato piuttosto che andare incontro alla pubblica rovina. L'onore, sottolinea la Garlati, era al tempo stesso una salvezza e una condanna poiché spingeva la donna a delinquere e poi a ricevere benevolenza sanzionatoria per questo gesto<sup>47</sup>.

Non tutti, comunque, erano d'accordo con la distinzione di trattamento tra madre e padre, ma anche tra madre e società: nel primo caso l'uomo era comunque da ritenersi colpevole di aver corrotto l'animo della donna; nel secondo caso era proprio la società moralista che obbligava la donna a compiere una scelta impossibile.

Ci sono altri aspetti rilevanti e comunque coerenti con quanto finora affrontato che meritano attenzione. In primo luogo, si deve sottolineare che anche in questo caso è solo la donna a sostenere l'intera colpa per un fatto di cui spesso, però, ha responsabilità limitata. In secondo luogo, è interessante la distinzione che si faceva nel 1900 rispettivamente alla donna di facili costumi e alla donna onesta, poiché solo la seconda avrebbe subito un disonore dalla

---

fa/#:~:;text=E%20con%20il%20Codice%20Zanardelli,famiglia%20e%20il%20proprio%20onore.,  
visualizzato in data 29 dicembre 2022.

<sup>45</sup> Z. Algardi, "Infanticidio per causa d'onore", Journal Article, *Belfagor*, Vol. 12, No. 2 (31 MARZO 1957), pp. 210-212.

<sup>46</sup> Secondo alcuni giuristi il trattamento favorevole si sarebbe dovuto applicare anche nei confronti di padre, fratello e suocero della donna che l'avessero aiutata nel compiere l'atto.

<sup>47</sup> L. Garlati, "La fine dell'innocenza", *La Corte d'Assise nella storia*, 1-2/12.

gravidanza inopportuna, mentre la prima non avrebbe avuto problemi né a rendere pubblico il fatto né, successivamente, a commettere l'infanticidio<sup>48</sup>.

## **2. L'infanticidio oggi: il delitto di Cogne.**

La legge n. 442 del 1981 sopprime definitivamente la causa d'onore e si fa carico di attribuire rilevanza giuridica a condizioni che fino a quel momento non erano state prese in considerazione, quali il disagio sociale, lo svantaggio economico, l'emarginazione, la miseria, la mancanza di aiuti, la clandestinità, l'abbandono e la solitudine.

Infatti, il nuovo testo dell'articolo 578 c.p. fa riferimento alla madre che *“cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto, durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto”*.

Il cenno alle “condizioni di abbandono materiale e morale” per la dottrina è generico e ambiguo e anche i giudici pervengono ad interpretazioni e conclusioni contrastanti.

Per taluni, da un punto di vista oggettivo, la donna dovrebbe trovarsi nella condizione di isolamento che renda impossibile chiedere aiuto a presidi sanitari o ad altre persone. Il problema di un'interpretazione così rigida è che si restringe troppo l'ambito di applicazione della fattispecie astratta, data anche l'improbabilità al giorno d'oggi che qualcuno possa ritrovarsi una simile condizione.

Ecco perché la Cassazione ha più volte preferito l'orientamento che prende maggiormente in considerazione l'aspetto psicologico, per cui la solitudine è da intendersi come interiore e determinata da assenza di sostegno e assistenza prima, durante e dopo la gravidanza. Addirittura, in alcuni casi è stato

---

<sup>48</sup> G. Tagliacarne, *“Infanticidio, abbandono d'infante e procurato aborto nella vita sociale, studiati sulle nostre statistiche della criminalità”*, Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, Serie quarta, Vol. 66 (Anno 40), No. 8 (AGOSTO 1925), pp. 401-442.

sufficiente che ci fosse solo la percezione dell'abbandono da parte della donna. In altri casi si prova a far prevalere il vizio di mente per evitare di configurare l'infanticidio come omicidio aggravato<sup>49</sup>.

L'infanticidio è sicuramente un reato che desta molto scalpore nell'opinione pubblica, sia per la delicatezza del tema sia per lo sconcerto e l'incredulità che provoca in chi ascolta la notizia. Spesso e volentieri, non riuscendo razionalmente a dare una spiegazione ad un simile gesto, ci si rifugia nella patologia mentale, che però nella maggior parte delle ipotesi non rappresenta la realtà, anche se di certo è un aiuto per ottenere le attenuanti ai fini dell'applicazione della pena.

La maggior parte delle volte succede che le donne siano più verosimilmente affette da disturbi della personalità legati a fattori sociali, economici, psicologici.

Tra questi disturbi si possono citare: la sindrome di Medea (da qui le donne infanticide spesso vengono chiamate *medee*) in cui l'omicidio è cagionato per vendicarsi del coniuge, la sindrome di Münchhausen per procura in cui si inventa una malattia del figlio o la si procura direttamente e la depressione post-partum in cui le neomamme si sentono scombussolate a seguito del cambiamento ormonale e non percepiscono attaccamento nei confronti del figlio, credendosi inadatte ed incapaci all'accudimento<sup>50</sup>.

Senza dubbio uno dei casi più noti riguardanti questa materia è il delitto di Cogne, che per vent'anni ha suscitato lo scalpore di tutta la comunità.

Il fatto risale all'aprile del 2002 quando il piccolo Samuele viene soccorso dopo essere stato colpito per diciassette volte al cranio con un oggetto pesante, ferendosi anche la mano nel tentativo di difendersi.

All'epoca dei fatti, la madre, Annamaria Franzoni, chiamò la dottoressa e, in stato catatonico, ripeté più volte che a Samuele era scoppiata la testa.

---

<sup>49</sup> Cfr. F. Chessa - G. Nivoli - C. Depalmas - P. Milia - A. Nivoli - L. Loretto, "Evoluzione normativa del delitto di infanticidio", Suppl. 1 Riv Psichiatr 2020; 55 (6), pp. 20-22.

<sup>50</sup> M.C. Greco, "L'infanticidio", <https://www.filodiritto.com/linfanticidio>, visualizzato in data 29 dicembre 2022.

Questo caso, la cui risoluzione è sempre stata intuitiva, si complicò notevolmente poiché nella notte quindici persone entrarono nella casa e prima dell'arrivo del Reparto scientifico dell'Arma vennero, quindi, inviati due carabinieri a ripristinare la scena del delitto.

Il delitto di Cogne diventa così un “macabro gioco di società”<sup>51</sup>, si cominciano a prospettare diverse ipotesi, dalla pedofilia ai riti satanici, fino a restringere il cerchio e considerare come unica imputata la Franzoni.

Mentre la procura generale di Torino cercava di ricostruire la vicenda partendo da capo, ormai la casa era diventata il simbolo del male e la Franzoni un mostro agli occhi della società, anche per via delle sue scarse doti comunicative (in più occasioni avrebbe pronunciato diverse frasi infelici)<sup>52</sup>.

Ad ogni modo le indagini lasciano dei dubbi e in primo grado la sentenza di condanna si basa su un semplice sillogismo: l'assassino indossava zoccoli e pigiama, zoccoli e pigiama sono della mamma di Samuele, l'assassino è la mamma di Samuele.

La Corte d'assise d'Appello conferma la colpevolezza dell'imputata, riducendo la pena da 30 a 16 anni di reclusione ed esclude l'applicazione di misure cautelari, per cui la donna rimane libera.

La Cassazione, prima sezione penale, conferma poi la sentenza dell'Appello e la Franzoni è condotta in carcere. Le motivazioni depositate si compongono di una cinquantina di cartelle.

In via definitiva, alla Franzoni fu attribuita una nevrosi isterica ma non venne mai accertata una vera e propria depressione post-partum. Anzi, la stessa rigettò continuamente ipotesi di infermità mentale totale o parziale, anche se alcune condizioni secondo gli esperti avrebbero potuto spiegare l'amnesia rispetto all'atto omicida e l'incapacità di riconoscersi responsabile.

---

<sup>51</sup> Più informazioni sulla vicenda presso [https://www.corriere.it/sette/attualita/22\\_gennaio\\_22/delitto-cogne-vera-storia-annamaria-quando-disse-tiro-io-bombe-ebaf3e2e-7850-11ec-a8ac-96a31330ed9e.shtml](https://www.corriere.it/sette/attualita/22_gennaio_22/delitto-cogne-vera-storia-annamaria-quando-disse-tiro-io-bombe-ebaf3e2e-7850-11ec-a8ac-96a31330ed9e.shtml), visualizzato in data 29 dicembre 2022

<sup>52</sup> <https://www.ilgiorno.it/cronaca/delitto-cogne-franzoni-1.7302657>.

### 3. L'abbandono per motivi d'onore.

Non era solo con l'infanticidio che si potevano risolvere i problemi legati all'onore e alla legittimità della prole.

Questi bambini venivano considerati come “*figli della colpa*”<sup>53</sup> e proprio l'Ottocento è conosciuto come il “*secolo dei trovatelli*”, in quanto si registrarono oltre dieci milioni di bambini abbandonati.

Infatti, si deve tenere presente che il codice civile italiano in vigore dal 1866 prevedeva che la qualità di un figlio, legittimo o non, dipendeva dalle circostanze in cui si trovavano i genitori al momento del concepimento: la prole poteva essere concepita o nata durante il matrimonio oppure poteva essere nata al di fuori del matrimonio. E ancora, i figli potevano essere riconosciuti e non riconosciuti: i primi erano nati da persone libere, mentre gli altri erano nati da relazioni adultere o incestuose. A questi ultimi era preclusa la ricerca della paternità per tutelare il decoro e la stabilità delle famiglie.

Il padre, a cui era imposta la paternità se marito della donna che aveva partorito, poteva far decadere la presunzione quando era nell'impossibilità fisica di coabitare con la moglie, quando aveva vissuto legalmente separato con la stessa o quando la moglie aveva commesso adulterio.

Va da sé che se il padre non riconosceva il bambino, la madre finiva per cadere in disgrazia, oltre a comportare questa situazione un grave disonore.

Se da una parte non è certo un benvenuto al mondo, dall'altra c'è da tenere in considerazione che ogni abbandono sventava un possibile infanticidio.

L'istituzione, in secoli lontani, di luoghi con lo scopo di accogliere e allevare i bambini abbandonati permetteva alle madri di non doversi macchiare di un reato così grave e allo stesso tempo era per il bambino una possibilità di vita,

---

<sup>53</sup> M. Dalena, “*I figli della colpa nei brefotrofi italiani*”, 2021, [https://www.storicang.it/a/i-figli-della-colpa-nei-brefotrofi-italiani\\_15324](https://www.storicang.it/a/i-figli-della-colpa-nei-brefotrofi-italiani_15324), visitato in data 30 dicembre 2022.

anche se nella maggior parte dei casi – quando non sopravveniva la morte – questi esposti si insinuavano nelle file dei delinquenti o dei degenerati.<sup>54</sup>

In origine lo strumento utilizzato per l’abbandono era la ruota, cioè un congegno ruotante posizionato sui muri esterni di ospizi e ospedali che permetteva di trasferire il bambino dall’esterno all’interno della struttura. Questo oggetto permetteva l’anonimato ma prevedeva il pagamento regolare di un contributo.

In pochi riuscivano però a superare il primo anno nel brefotrofito; infatti, secondo Giovanna Da Molin “*il destino degli esposti fu la morte e in pochissimi ebbero la fortuna di sopravvivere*”<sup>55</sup>.

Il parlamentare Tocci dopo la visita alla “casa infame” di Cosenza nel 1878, in cui erano state registrate 6107 morti su 7447 bambini ricoverati, ha parlato di “*infanticidio previsto e organizzato a sistema*” poiché era evidente come il numero delle balie che avrebbero dovuto allattare gli esposti fosse decisamente minore del numero degli stessi, in aggiunta alle degradanti condizioni della struttura.

Con il Codice penale del 1930 era stata introdotta, all’art.592, una pena inferiore nel caso in cui l’abbandono del neonato avvenisse per motivi d’onore e subito dopo la nascita.

Lo stesso quadro normativo che abolì il delitto d’onore nel 1981, così come il matrimonio riparatore, portò anche all’abrogazione dell’art. 592.

Ad oggi il nostro sistema penale prevede all’art.591 c.p. l’abbandono del minore degli anni quattordici o dell’incapace con una sanzione più elevata per chi abbandona il minore, giustificata dal fatto che in questo caso grava l’obbligo di cura e di custodia. Affinché l’abbandono assuma rilevanza penale deve determinarsi un pericolo per l’incolumità del soggetto abbandonato (si chiama, per questa ragione, reato a tutela anticipata).

---

<sup>54</sup> L. Garlati, “*La fine dell’innocenza*”, La Corte d’Assise nella storia, 1-2/12.

<sup>55</sup> G. da Molin, “*Forme di assistenza in Italia dal XV al XX secolo*”, Forum, Udine, 2002.

## Capitolo IV

### **Il punto sull'aborto**

#### **1. Storia sociale e giuridica dell'aborto<sup>56</sup>.**

L'aborto è una delle tematiche più controverse in assoluto e occupa il dibattito sociale, politico e giuridico da sempre.

Nonostante la presenza dello Stato Vaticano, oggi in Italia è in vigore la legge 194 adottata nel 1978. Un decennio prima, però, Papa Paolo VI si faceva portavoce della condanna alla pillola anticoncezionale e nel 1968 per i cattolici veniva approvato come solo metodo contraccettivo l'Ogino-Knaus, cioè l'astinenza periodica e solo se in presenza di "seri motivi" per non volere figli<sup>57</sup>.

Prima di analizzare quale sia la situazione al giorno d'oggi, è bene capire i passaggi sociali, culturali e giuridici che hanno portato all'emanazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza (di seguito IVG).

Come per l'infanticidio e l'abbandono, nell'antica Grecia e nell'antica Roma l'aborto era generalmente consentito.

Il cambio di mentalità avviene, da consuetudine, con l'avvento del cristianesimo che vieta questa pratica in "*quanto contraria alla sovranità di Dio sulla vita umana e sul processo generativo*"<sup>58</sup>. Nonostante la dottrina cristiana fosse controversa in merito alla distinzione tra feto formato e feto non-formato relativamente alla questione dell'animazione dello stesso, l'aborto rimaneva abominevole e peccaminoso.

Per i secoli a venire, seppur con opinioni diverse in merito all'animazione, l'aborto continua ad essere considerato gravissimo e punito con pene severe.

---

<sup>56</sup> G. Galeotti, "Storia dell'aborto", Il Mulino, 2003.

<sup>57</sup> E. Doni - M. Fugenzi, "*Il secolo delle donne*", Laterza, 2001, pag. 96.

<sup>58</sup> Cit. M. Mori, "Aborto e morale. Capire un nuovo diritto", Einaudi, 2008.

In realtà, anche sul finire dell'Ottocento il codice Zanardelli inseriva l'istituto all'interno dei delitti contro la persona (titolo IX), pur non qualificandolo come un omicidio. Allo stesso tempo, però, era prevista l'attenuante per motivi d'onore sempre per salvaguardare la legittimità della prole ed evitare figli illegittimi, oltre allo scandalo per le famiglie coinvolte.

In un certo senso, la questione d'onore complica ulteriormente la posizione della donna: da una parte è costretta a non abortire anche quando le sue condizioni sono critiche, situazione che poi spesso degenerava nella morte sia della madre che del bambino; dall'altra parte è costretta ad abortire, anche contro la sua volontà, quando la gravidanza non risultava conforme agli usi sociali.

Per quanto riguarda la disciplina, lo Zanardelli non distingueva tra i vari gradi di sviluppo del feto ma tutelava l'intera gestazione e l'unica fattispecie non punita era quella per colpa.

L'aborto era considerato un atto bilaterale in cui il soggetto attivo era la donna e il soggetto passivo era lo Stato (non il feto, che era considerato privo di personalità giuridica), poiché titolare dell'interesse pubblico tutelato dalla legge<sup>59</sup>.

Nel 1930 il codice Rocco sposta l'aborto nei reati contro la sanità e l'integrità della stirpe (titolo X): era considerato sempre un delitto contro la "capacità generativa" ma, in questa nuova accezione, lo era poiché contrario al superiore interesse dello Stato ai figli<sup>60</sup>. Questa posizione non è disconnessa da altri interventi legislativi promossi dal regime fascista, come l'imposta sul celibato e la campagna demografica iniziata da Mussolini con il discorso dell'Ascensione del 1927 (che poi sarà fallimentare in quanto si vedrà aumentare la mortalità e diminuire la natalità). Ovviamente, alla base sempre l'idea della donna come sposa e madre che viene premiata se prolifica.

---

<sup>59</sup> C. Colombo - G. Guerrero, "Aspetti attuali dell'aborto, in particolare l'aborto preterintenzionale", numero 4-2004, <https://it.vlex.com/vid/attuali-aborto-preterintenzionale-463247>, visualizzato in data 2 gennaio 2023.

<sup>60</sup> M. Mori, "Aborto e morale", Einaudi, 2008.

Inoltre, questo sistema di repressione del “procurato aborto” porta ad una cultura del silenzio generata dall’effetto della criminalizzazione governativa e dal controllo sociale che veniva esercitato sulla sessualità e sull’onore della donna<sup>61</sup>.

Questa dimensione pubblica che era stata attribuita al reato, il quale minacciava il patrimonio demografico dello stato, è ancora una volta sintomo di come l’opinione pubblica è riuscita ad influenzare le scelte giuridiche. Ma non solo, perché – come accade ancora oggi – è proprio il comune pensare che inibisce le donne a prendere la decisione ritenuta più opportuna, in quanto le stesse si sentono giudicate e in colpa.

Infatti, come sostenuto da Natalia Aspesi, *“la maternità non è un fatto privato, individuale, una fortuna, o una disgrazia da godere o subire nell’ambito ristretto della famiglia”* ma, al contrario, *“è invece un fatto che coinvolge tutta la comunità, che deve essere quindi protetto da tutta la comunità. Le donne, per fortuna stanno imparando, a loro spese, che bisogna chiedere, pretendere, costringere, e non più subire, accettare, chinare la testa”*<sup>62</sup>.

Gli anni ’60 furono gli anni della “gravidanza del talidomide”: questo farmaco antinausea provocò la malformazione dei feti e portò ad una nuova direzione in materia di aborto, lasciando indietro le eccezioni al divieto che fino a quel momento facevano riferimento ai casi di conflitto tra vita del feto e vita della donna (comunque escluse dalla chiesa cattolica)<sup>63</sup>.

Furono soprattutto i movimenti femministi - in particolare dagli anni ’70- ad affermare, in modo sempre più incisivo, il *diritto all’aborto* come base necessaria per l’eguaglianza tra uomini e donne: si scriveva, sui Quaderni di Lotta Femminista n.2, che *“la procreazione responsabile non è un problema del*

---

<sup>61</sup> “La legge fascista che puniva l’aborto: il Codice Rocco”, 2022, <https://maremosso.lafeltrinelli.it/approfondimenti/codice-rocco-reato-aborto-fascismo>, visualizzato in data 2 gennaio 2023.

<sup>62</sup> Dall’intervista per la rivista Effe.

<sup>63</sup> M. Mori, “Aborto e morale”, Einaudi, 2008.

*futuro, ma è sempre stata una cruenta conquista delle donne e l'aborto ne è stato lo strumento fondamentale: contro padroni, fascisti e antifascisti, riformisti, concordati, corporazioni di medici e mariti, contro tutto e tutti è stato lo strumento”.*

Grazie a queste battaglie, negli anni Settanta del XX secolo avvennero diverse innovazioni: nel 1971 la Corte costituzionale abrogò l'art. 553 c.p. che vietava la propaganda e l'uso di qualsiasi mezzo contraccettivo, nel 1975 vennero istituiti in Italia i primi consultori femminili in risposta alla mobilitazione femminista per l'aborto (nel frattempo ancora era in vigore un regolamento del Ministero della Sanità che vietava la vendita di prodotti anticoncezionali, ma venne poi abrogato nel 1976) e, soprattutto, venne approvata la legge 194 sull'IVG nel 1978<sup>64</sup>.

## **2. I fermenti politici e culturali e la legge 194 del 1978.**

Alla legge 194 si arriva a seguito della mutata sensibilità morale, soprattutto grazie al lavoro di propaganda referendaria dei radicali che alimentarono una sorta di impeto antiproibizionista: oltre alle autodenuce per aver procurato l'aborto del 1975 di alcuni esponenti – tra cui il segretario Gianfranco Spadaccia e la militante Emma Bonino -, successivamente una delegazione radicale - tra cui Pannella – ha presentato in Cassazione la richiesta di referendum per l'abrogazione degli articoli del codice penale riguardanti i reati d'aborto su donna consenziente, di istigazione all'aborto, di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia<sup>65</sup>.

Questo referendum non ebbe luogo, però la Corte costituzionale emanò la storica sentenza n. 27/1975 con cui consentì il ricorso all'IVG per gravi motivi:

---

<sup>64</sup> E. Doni - M. Fugenzi, *“Il secolo delle donne”*, Laterza, 2001, pag. 96.

<sup>65</sup> <https://www.associazionelucacoscioni.it/aborto-in-italia>, visualizzato in data 3 gennaio 2023.

secondo la Corte non si potevano porre sullo stesso piano la salute della donna e quella del feto o dell’embrione.

Un caso importante che fu, tra gli altri fermenti, promotore della legge 194 - ricorda la Ghigi –è quello di Gigliola Pieberon, la quale si era sottoposta ad aborto clandestino dopo essere rimasta incinta a 17 anni di un ragazzo che poi la aveva abbandonata. La vicenda, risalente al 1973, ebbe eco mediatico grazie alla difesa presentata dagli avvocati della ragazza, che per la prima volta avevano allegato testimonianze di esperti in materia (quali scrittrici, politici, senatori, medici, biologi, psicologi), al fine soprattutto di contestualizzare i fatti (di norma questi processi, esigui, finivano con l’assoluzione per insufficienza di prove).

Il 1978 segna proprio la data storica in cui *“alle donne è stato concesso l’onore di decidere sul proprio corpo in caso di gravidanza indesiderata”*<sup>66</sup>. E, nonostante la legge si presenti più che altro come legge per la maternità responsabile, da quel momento in Italia le donne possono scegliere l’IVG per ragioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche e possono appoggiarsi sul consultorio, sul medico di base e sul pronto soccorso.

In realtà, bisogna tenere in considerazione che la legge nel primo articolo stabilisce un principio di tutela sociale della maternità e non un vero e proprio diritto all’aborto, che al contrario sembra essere considerato come *extrema ratio*: *“Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”*. Inoltre, a seguire, viene

---

<sup>66</sup>Cit. S. De Ciero, *“Il diritto di scegliere. Sull’aborto. Storie e riflessioni oltre la retorica”*, La Corte, 2022, pag. 45.

sottolineato che è necessario intervenire per rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che possono impedire di portare avanti la gravidanza.

Per quanto riguarda invece le condizioni per poter procedere all'aborto, l'art.4 stabilisce che lo stesso debba intervenire entro i primi novanta giorni e quando la donna ritenga che la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità potrebbero comportare un pericolo serio per la salute fisica o psichica in relazione a stato di salute della stessa, condizioni economiche, sociali, familiari, possibili malformazioni o anomalie.

Per lo più, la legge – come tante altre dell'epoca – era una risposta legale al fenomeno quasi incontrollabile dell'aborto clandestino, poiché pure una liberalizzazione pareva poter essere considerata il male minore. Si pensi che, prima della legalizzazione, nonostante paura e dolore, si sono registrati tra i 220mila e i 600mila aborti all'anno<sup>67</sup>. Questo dato è importante, poiché una delle posizioni più consolidate tra chi si opponeva riguardava proprio il pericolo che la legge potesse portare ad una facilità di ricorrervi per le donne.

In realtà, questo orientamento venne poi smentito dai numeri: nel 1982 il tasso di abortività era 17,2 IVG ogni 1.000 donne tra i 15 e i 49 anni, sceso nel 2022 a 5,4 (questo dato pone l'Italia tra i Paesi occidentali con un più basso tasso di abortività)<sup>68</sup>. Anche per quanto riguarda le IVG richieste da minorenni, l'ultima relazione annuale 2022 del Ministero della Salute segnala una diminuzione nel numero delle richieste (nel 2021 sono state 348 rispetto alle quasi 1400 del 1989).

Anche dal punto di vista legale, la relazione annuale del Ministero della Giustizia evidenzia un calo dei procedimenti penali per delitti legati alla violazione della legge 194: si parla di 54 casi nel 2021 in contrapposizione agli 88 del 1999.

---

<sup>67</sup> R. Ghigi, *"I suoi primi quarant'anni. L'aborto ai tempi della 194"*, Neodemos, 2019.

<sup>68</sup> Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78), Dati definitivi 2022.

### **3. Aborto: la situazione oggi.**

Sicuramente, un fattore che ha permesso la diminuzione dell'aborto è stata la campagna, attiva ancora oggi, sui metodi contraccettivi.

Mentre si fa ancora fatica a dare seguito alle indicazioni dell'OMS in merito alla farmacologizzazione dell'aborto tramite utilizzo di RU486 (al posto di isterosuzione e raschiamento).

Dall'altro lato, una delle più grandi criticità ai fini del ricorso all'aborto rimane la cd. obiezione di coscienza, prevista dalla legge 194 all'articolo 9 il quale specifica che tutti i ginecologi hanno facoltà di non prendere parte agli interventi per l'interruzione della gravidanza con preventiva dichiarazione di obiezione di coscienza, rilasciata entro un mese dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione in un ente tenuto a fornire questo tipo di prestazione. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per i sanitari di rettificare la loro posizione in qualsiasi momento della loro carriera.

In teoria, questo non dovrebbe incidere sulla possibilità di effettuare l'interruzione di gravidanza presso gli enti ospedalieri e le case autorizzate. O almeno così stabilisce la legge, poiché in realtà i numeri evidenziano come l'obiezione di coscienza influisca pesantemente sulla qualità del servizio sanitario nazionale (seppure la situazione risulti abbastanza eterogena su tutto il territorio)<sup>69</sup>.

Altri problemi riguardano la carenza di strutture dove poter ricorrere all'IVG (in Molise ne era presente solo una, con due medici di cui solo uno non obiettore che ha annunciato il pensionamento), per cui in molti casi le donne devono rinunciare anche per un fattore economico in termini di spostamenti verso altre Regioni.

---

<sup>69</sup> Secondo la relazione annuale sull'attuazione della legge 194/1798 del Ministero della Salute, la percentuale di obiezioni di coscienza è particolarmente elevata per quanto concerne i ginecologi (64,6%), è minore tra gli anestesisti (44,6%) e il personale non medico (36,2%). Il numero di strutture con un reparto di ostetricia/ginecologia è pari a 560, ma solo 357 eseguono IVG.

Inoltre, non sono da sottovalutare le azioni dei movimenti pro-vita (i quali promuovono l'istituzione di eventi come “la giornata della vita nascente”) e le iniziative locali che complicano il contesto dilatando i tempi di accesso alla farmacologizzazione e prevedendo, in alcuni casi, il ricovero obbligatorio (che si pone anche in contrasto con le linee guida stilate dall'OMS, che ritiene pericoloso per la salute il tempo di attesa obbligatorio).

Tra i dibattiti più sentiti, sicuramente quello in merito alla soggettività del feto, al diritto a nascer sani e a non nascere. Il motivo del clamore risiede nella peculiarità dei beni oggetto della discussione, cioè la vita e la salute della persona<sup>70</sup>.

In merito alla tutela dei diritti dei nascituri ci sono pochi riferimenti sia nell'ambito della legge 194/1978, sia in quello della legge sulla riproduzione assistita (l.40/2004). D'altro canto, il nostro Codice civile all'art.1 afferma che “*la capacità giuridica si acquista alla nascita*”, per cui la legge subordina il riconoscimento dei diritti a favore del concepito all'evento della nascita.

È recente, ottobre 2022, la proposta di Maurizio Gasparri di modificare, con il ddl. n. 165, tale articolo sopra citato. La conseguenza sarebbe pesante, poiché spostare la soggettività al momento del concepimento di fatto rende impossibile per le donne la facoltà di aborto legale. Nel caso di aborto terapeutico la situazione non sarebbe migliore, poiché in gioco ci sarebbero a quel punto due vite entrambe ugualmente meritevoli di tutela.

Sicuramente questa attuale inversione di rotta italiana non è isolata, ma si accompagna a situazioni internazionali che hanno avuto un peso specifico in termini di regressione in materia aborto. Il riferimento è alla sentenza della Corte Suprema statunitense che a giugno del 2022 ha stabilito di eliminare il diritto di aborto a livello federale (fino a quel momento garantito dalla sentenza Roe vs. Wade del 1973) e alla realtà polacca, ove la Corte costituzionale di

---

<sup>70</sup> Per una disamina completa in materia, F. Rinaldi, “La problematica soggettività giuridica del nascituro, con particolare riguardo al diritto a nascer sani: Bioetica di un recente diritto”, [http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/03/rinaldi\\_la-problematica-soggettivit%C3%A0-giuridica-del-nascituro.pdf](http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/03/rinaldi_la-problematica-soggettivit%C3%A0-giuridica-del-nascituro.pdf), visualizzato in data 3 gennaio 2023.

Varsavia nel 1997 si pronunciava nel senso di affermare il riconoscimento al diritto della vita di ogni essere umano fin dalla fecondazione mirando a riconoscere come “bambino” anche l’embrione e il feto. Inoltre, sempre in Polonia, più recentemente la Consulta dichiarava incostituzionale l’aborto nell’ipotesi di anomalia del feto e nel 2021 è stata bocciata una legge per legalizzare l’IVG<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Articolo di M.C. Tringali, “Comincia dall’aborto il Parlamento appena eletto”, 2022, [https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/10/20/comincia-dallaborto-il-parlamento-appena-eletto/?refresh\\_ce=1](https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/10/20/comincia-dallaborto-il-parlamento-appena-eletto/?refresh_ce=1), visualizzato in data 3 gennaio 2023.

## Capitolo V

### **Approfondimento tematico sulla legittima difesa della donna**

A conclusione dell'elaborato, è interessante una breve analisi sul tema controverso della legittima difesa della donna.

Giuridicamente, la legittima difesa consiste in una causa di giustificazione prevista dal Codice penale secondo cui un fatto che è punito dalla legge come reato perde la sua rilevanza penale in presenza di specifici requisiti.

La *ratio* si trova nel fatto che in determinate situazioni lo Stato non è in grado di assicurare una pronta ed efficace protezione del bene giuridico individuale e quindi consente al singolo di procedere mediante autotutela<sup>72</sup>.

In teoria, il codice non fa distinzioni tra uomo e donna.

In pratica, dice Luisa Ravagnani, la nostra “*non è una legge per donne*”<sup>73</sup>.

E questo non è un caso, poiché in tutte le materie trattate in precedenza già si è potuto notare come la donna non fosse assolutamente al centro della tutela: l'onore violato è sempre stato considerato quello della famiglia di origine e del marito, non davvero della donna. Ecco perché anche all'interno dei tribunali spesso i giudici escludono l'esistenza di situazioni di legittima difesa<sup>74</sup>.

Eppure, ormai è noto, che quando avviene una violenza ai danni di una donna, questa condotta non si esaurisce quasi mai nel singolo evento, ma si tratta di continue sofferenze psicofisiche: il nostro diritto fatica ad interpretare i processi tramite una dimensione di genere (auspicata invece dalla Convenzione di Istanbul)<sup>75</sup>. Per cui, spesso non si prende in considerazione che

---

<sup>72</sup> <https://www.altalex.com/guide/legittima-difesa>.

<sup>73</sup> L. Ravagnani, “*Non è una legge per donne*”, in “*La legittima difesa delle donne*” a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022.

<sup>74</sup> Questo perché le norme vengono interpretate in modo falsamente neutro: è tutt'altro che irrilevante, in realtà, il genere di chi agisce in forza della legittima difesa per via del principio *homo eiusdem professionis et condicionis*.

<sup>75</sup> E. Magalotti, “La legittima difesa delle donne”, 2022, <https://www.filosofemme.it/2022/10/14/la-legittima-difesa-delle-donne/>, visualizzato in data 3 gennaio 2023.

la condotta posta in essere dalle donne sia una reazione ad una precedente violenza subita.

Il perché è facile da intuire: pensare ad una femmina che commette un reato è traumatico per la società, molto di più di quando lo stesso fatto lo compie un uomo.

È sempre radicato nella comunità quell'ideale patriarcale per cui la donna è docile, è amorevole, si occupa dell'accudimento... per cui, davanti a determinati gesti ecco che la donna diventa "anormale". Questa *mad woman*, dice sempre la Ravagnani, non è quasi mai pensata come colei che può commettere un omicidio per la necessità di provvedere alla sua sopravvivenza; al contrario viene giudicata poiché reagisce con delle modalità che non verrebbero mai in mente ad una donna mentalmente stabile<sup>76</sup>.

Addirittura, alcuni ritengono che l'istituto della legittima difesa sia pensato solo per uomini, in quanto farebbe riferimento a situazioni in cui rileva prevalentemente l'uso della forza equamente divisa e ciò mal si concilia con le ragioni da cui è spinta la donna.

L'art.52 del nostro attuale Codice penale, d'altro canto, nasce dal modello patriarcale fondato su forze di uomini di pari rango, massima espressione di virilità. È evidente come la donna non poteva in alcun modo rientrare in tale struttura perché la violenza che pativa da un uomo (specie se il coniuge) non consente reazione ma è condizione di normalità e perché da sempre non è mai stata titolare di diritti propri. Il fatto di essere femmina la obbligava al silenzio, all'accettazione, alla subordinazione e per questo non poteva difendersi, poteva solo subire<sup>77</sup>.

Come da prassi, la legittima difesa affonda le radici in un dibattito più datato.

Per lungo tempo, sulla scia del giusnaturalismo, la legittima difesa è stata considerata come un diritto naturale non derogabile dalla legge civile.

---

<sup>76</sup> L. Ravagnani, "Non è una legge per donne", in "La legittima difesa delle donne" a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022, pag. 122.

<sup>77</sup> P. Di Nicola Travaglini, "La legittima difesa delle donne nell'omicidio", in "La legittima difesa delle donne" a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022, pag. 152.

Nemmeno la creazione dello Stato su base contrattuale aveva inficiato tale posizione, in quanto si operava nel senso di distinguere nettamente diritto e morale: chi uccideva per difendersi era punito solo dalla propria coscienza. Si parla, in tale senso, di intimo discernimento individuale che è esente dall'ingerenza di regole imperative.

Il discorso della difesa dell'onore arrivò più tardi, con le *Pratiche Criminali*, e venne equiparata alla difesa del bene vita, seppur non potesse giustificare da sola un omicidio: il requisito essenziale richiedeva che tale onore non fosse ripristinabile, come nel caso di una violenza carnale.

Si potrebbe dire che questo discorso rappresenti un po' il punto di incontro di quanto prospettato finora sulla posizione della donna all'interno della società, perché è lecito chiedersi come mai se l'onore da ripristinare era quello della donna, fosse l'uomo di fatto ad esercitarlo.

La risposta è sempre la stessa: la donna non era considerata in grado di potersi opporre all'uomo, da un punto di vista fisico ma soprattutto per lo *status* di sudditanza supposta che la poneva in situazione di inferiorità.

Anche con l'avvento dell'Ottocento, questi refusi di pratica criminale rimasero ben consolidati e, anzi, cominciarono ad essere utilizzati in modo intercambiabile i concetti di pudore e di onore, nonostante quest'ultimo racchiuda di certo un significato più ampio comprendente anche famiglia e società (mentre il primo si limitava alla sfera individuale).

Lo Zanardelli prevedeva l'art.49 che fissava la non punibilità di colui che commetteva il fatto per la necessità di salvare sé o altri da una violenza attuale e ingiusta.

Così, anche per l'onore, l'offesa non poteva essere considerata in astratto, bensì era necessario un pericolo immediato<sup>78</sup> per la persona e per l'integrità fisica individuale: la violenza doveva essere vera e non mera scostumatezza.

---

<sup>78</sup> Già qualche anno prima la Corte di Cassazione di Palermo nel 1859 aveva negato il riconoscimento della legittima difesa ad una donna che aveva ferito un uomo mentre era nel tentativo di introdursi nell'abitazione con il fine di esercitare sulla stessa violenza carnale. In tal caso l'atto non era stato compiuto e non si poteva applicare l'art.559 del Codice penale sardo.

Infatti, se è vero che la legittima difesa poteva essere esercitata sia dalla donna che dall'uomo a seguito di un'ingiusta violenza personale, tuttavia non era scontato che venisse riconosciuta alla donna poiché la stessa doveva dimostrare di essere "onesta" (vedova o vergine).

E non solo, perché la difficoltà per la stessa di ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità risulta anche dal fatto che la difesa fosse intesa come una reazione "muscolare" all'aggressore: evidentemente, uomini e donne non hanno sempre stessa prestanza fisica, per cui spesso succedeva che le donne fossero accusate di aver semplicemente dato luogo a "moine" e non a una vera e propria reazione.

Solo con la successiva fase di affermazione dei diritti delle donne, si cominciò a ritenere che la donna avesse maggiori margini di esercitare in autonomia tale difesa, poiché l'onore cominciava ad essere considerato come individuale e non più legato alla famiglia o alla società<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Così L. Garlati, "Legittimo difendere l'onore e il pudore: un diritto delle donne esercitato dagli uomini?", in *"La legittima difesa delle donne"* a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022, da pag 28 a 54.

## Considerazioni finali

Tirando le somme è abbastanza evidente che il problema principale non riguarda solamente l'evoluzione normativa, perché in larga parte questa è avvenuta.

Il problema potrebbe considerarsi strettamente giuridico nel momento in cui ancora fosse legale sposare una donna solo per aver avuto con lei un rapporto intimo; o se le madri fossero ancora costrette ad abortire, ad abbandonare il figlio o a commettere un infanticidio per non creare turbamenti alla famiglia; oppure, infine, se fosse consentito farsi giustizia da soli per tutelare il proprio onore considerato violato.

Non è da escludere, comunque, che un maggiore sforzo da parte del legislatore per rendere più chiare alcune questioni rimaste in sospeso sarebbe di aiuto, come nel caso della capacità giuridica del feto o della specifica legittima difesa da potersi riconoscere in capo alle donne. Soprattutto, sarebbero apprezzati interventi mirati a stabilire, nero su bianco, l'effettiva parità di genere e salariale, che ancora non sembra essere stata raggiunta.

Il problema di fondo, però, quello che non permette di compiere il passo successivo, è prettamente culturale.

Rispetto all'Ottocento, la donna non è più vincolata dalla legge a tutelare l'onore del marito e della famiglia, ma in pratica sembra che ancora debba farlo. È percepita all'interno della società in modo spesso contrastante: a volte è indifesa e va protetta, perché questo rafforza la virilità dell'uomo; a volte è peccatrice e va condannata perché questo mina l'onore del marito o del padre.

E, se vogliamo, rimane ancora un grande deficit di solidarietà femminile, che non permette alle donne di unificare gli sforzi verso un bene comune.

L'esempio più lampante di questo retaggio che arriva dal passato è la difficoltà che si ravvisa nel far comprendere come la donna che subisca una violenza sessuale sia vittima e non artefice, perché ancora la nostra società forse

non è ancora pronta ad abbandonare l'eredità del "se l'è cercata" quando questa indossava un vestito appariscente.

Giuridicamente parlando, la giurisprudenza più recente ha cominciato a porre dei paletti, ad esempio fissando la regola del consenso esplicito al rapporto sessuale. Ma la consolazione di aver vinto la battaglia in aula non è sufficiente per offrire una seconda possibilità a queste vittime finché la comunità di riferimento non si stringerà sinceramente intorno a loro.

D'altra parte, seppur con lo sforzo di molti, il processo in atto dal 1996 per convertire la tendenza del giudice a far sentire in difetto la vittima si può dire tutt'altro che conclusa. Questa predisposizione affonda le radici nel Novecento, quando alla figura della donna vittima si contrappone quella della donna meritevole di emarginazione per via della vita che conduceva, spesso all'insegna di alcool e prostituzione. Ecco perché ancora oggi la donna che indossa la minigonna o un abito attillato è considerata "complice" del suo stupro.

All'ideologia patriarcale si accompagna decisamente una difficoltà di adeguamento interpretativo di genere relativamente alle norme penali.

Si prenda, ad esempio, l'art.52 del nostro Codice penale: "*Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta*". Ora si consideri il requisito del *pericolo attuale*: come dice Travaglini nella sua lucida analisi, per l'interpretazione giudiziaria la violenza continuativa maschile non integra mai un pericolo attuale. Ed è anche peggio di così, perché quando la donna si difenda dalle aggressioni subite ripetutamente dal compagno in un momento successivo a quando queste avvengono, la giurisprudenza non solo non riconosce la legittima difesa ma, anzi, integra un motivo di vendetta<sup>80</sup>.

Non è sicuramente l'articolo 52 che impone al giudice di decidere in questo senso, per cui si tratterebbe solo di superare questa interpretazione arcaica, a

---

<sup>80</sup> P. Di Nicola Travaglini, "La legittima difesa delle donne nell'omicidio", in "*La legittima difesa delle donne*" a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022, pag. 159.

maggior ragione se si considera che è normale che la donna preferisca non rischiare la sua vita ed attendere, per esempio, che il compagno si addormenti per reagire.

È anche interessante sottolineare come per almeno un secolo l'onore della donna violata sia stato il perno per legalizzare determinate condotte ma come allo stesso tempo non sia mai stato concesso alla donna poterlo difendere in prima persona. Perché generalmente non si conviene ad una donna di buone maniere comportarsi sì violentemente.

Eppure, ci sono situazioni in cui la donna si trova di fronte ad una scelta molto difficile, poiché sente davvero la sua vita messa in pericolo. Di certo, l'omicidio non è mai la via preferibile per risolvere un problema, d'altra parte in casi di "ora e mai più" la donna potrebbe trovarsi costretta ad agire ed è abbastanza naturale che, nel farlo, non scelga un confronto a viso aperto con l'aggressore, in quanto probabilmente questo potrebbe avere la meglio.

Ecco perché, come suggerisce Travaglini, l'autorità giudiziaria dovrebbe abbandonare il pregiudizio culturale e, al contrario, determinare le proprie conclusioni sul riconoscimento della relazione di potere su cui si fonda la violenza sistematica, oltre che sulla consapevolezza che la maggior parte delle donne che non denunciano temono di non essere credute o ritorsioni più gravi.<sup>81</sup>

In conclusione, tutto questo discorso suggerisce che la soluzione sia da ricercare in tre diversi interventi:

- innanzitutto, prima ancora che sulla repressione del reato, sarebbe necessario agire sul sistema educativo, in primis formando gli insegnanti e quindi favorendo successivamente lo sviluppo del pensiero critico negli studenti, in modo che coloro che saranno i giudici e i legislatori del futuro non commettano gli errori del passato;
- a seguire, in accordo con la dottoressa Scialla, pensare a delle pene dal contenuto non eccessivamente specifico, per evitare poi di

---

<sup>81</sup> P. Di Nicola Travaglini, "La legittima difesa delle donne nell'omicidio", in *"La legittima difesa delle donne"* a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022, pag. 162.

incorrere in delle situazioni spiacevoli in cui risulta difficile un'interpretazione analogica<sup>82</sup>;

- infine, sarebbe opportuno cominciare a pensare alla donna veramente al pari dell'uomo e non solamente come soggetto vulnerabile.

---

<sup>82</sup><https://www.google.com/search?q=la+donna+%C3%A8+veramente+un+soggetto+vulnerabile%3F&oq=la+donna+%C3%A8+veramente+un+soggetto+vulnerabile%3F&aqs=chrome..69i57j69i64.7821j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

## *Bibliografia*

Z. Algardi, “*Infanticidio per causa d’onore*”, Journal Article, *Belfagor*, Vol. 12, No. 2 (31 marzo 1957).

L. E. Bossini, “*Le proposte di legge in materia di violenza sulle donne all’inizio del dibattito italiano (1979-1980)*”, in “*La violenza contro le donne nella storia*” a cura di Schettini L. e Feci S., Viella, 2018.

G. Galeotti, “*Storia dell’aborto*”, Il Mulino, 2003.

M. Cavallo, “*Solo perché donna. Dal delitto d’onore al femminicidio*”, Mursia, 2019.

M. Cavina, “*Nozze di sangue*”, GLF Editori Laterza, 2011.

F. Chessa - G. Nivoli - C. Depalmas - P. Milia - A. Nivoli - L. Loretto, “*Evoluzione normativa del delitto di infanticidio*”, *Suppl. 1 Riv Psichiatr* 2020; 55 (6), pp. 20-22.

N. Contigiani, *Femminicidio. Una riflessione sulle tracce di un passato giuridico che segnano ancora il presente (e sul rischio di ridurre il penale all’aumento delle pene)* in “*La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*”, “*Quaderni del dipartimento jonico*” n. 1/2015.

G. da Molin, “*Forme di assistenza in Italia dal XV al XX secolo*”, Forum, Udine, 2002.

S. de Beauvoir, “*Il secondo sesso. II. L’esperienza vissuta*”, Milano, 1975.

- S. de Beauvoir, *“Il secondo sesso. I. I fatti e i miti”*, Milano, 1961.
- S. De Ciero, *“Il diritto di scegliere. Sull’aborto. Storie e riflessioni oltre la retorica”*, La Corte, 2022, pag. 45.
- P. Di Nicola Travaglini, *“La legittima difesa delle donne nell’omicidio”*, in *“La legittima difesa delle donne”* a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022.
- E. Doni - M. Fugenzi, *“Il secolo delle donne”*, Laterza, 2001.
- L. Garlati, *“La fine dell’innocenza. L’infanticidio nella disciplina dell’Italia postunitaria”*, La Corte d’Assise nella storia, 1-2/12.
- L. Garlati, *“Legittimo difendere l’onore e il pudore: un diritto delle donne esercitato dagli uomini?”*, in *“La legittima difesa delle donne”* a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022.
- G. Garofalo, *“La lunga storia del delitto d’onore”*, Il Mulino, Rivisteweb fascicolo 1, gennaio-febbraio 2012.
- R. Ghigi, *“I suoi primi quarant’anni. L’aborto ai tempi della 194”*, Neodemos, 2019.
- S. C. Hughes, *“Honourable murder: The delitto d’onore and the Zanardelli code of 1890”*, Journal of modern Italian studies, Routledge, vol. 25 no. 3, 2020.
- R. Kaur, *Honour killing – A global scenario*, *“International Research Journal of Management Sociology & Humanity”*, Vol.5 Caso 11, 2014.

D. Lombardi, *“Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi”*, 2008, Il Mulino, pp. 201.

M. Mori, *“Aborto e morale”*, Einaudi, 2008.

L. Ravagnani, *“Non è una legge per donne”*, in *“La legittima difesa delle donne”* a cura di C. Pecorella, Mimesis, 2022.

L. Stagi – E. Abbatecola, *“Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell’infanzia”*, Rosenberg&Sellier, 2017.

G. Tagliacarne, *“Infanticidio, abbandono d’infante e procurato aborto nella vita sociale, studiati sulle nostre statistiche della criminalità”*, *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, Serie quarta, Vol. 66 (Anno 40), No. 8 (agosto 1925).

## *Sitografia*

M. Abbate, *“Rosa Oliva, chi è la Rosa Parks italiana. Il profilo di una donna che ha cambiato il Paese”*, <https://www.donne.it/rosa-oliva-la-rosa-parks-italiana/#gref>, 2021.

A. Agresta, *“Il matrimonio riparatore: cos’era, a che serviva, quale evento portò all’abrogazione”*, <https://www.corrieredelledame.it/matrimonio-riparatore.html>, 2019.

M. Anzani, *“I concetti di femmicidio e femminicidio”*, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/I-concetti-di-femmicidio-e->

femminicidio/368#:~:text=Il%20femicidio%2C%20dall'inglese%20femicide,di%20essere%20donne%20(a).

L. Battaglia, “*La condizione femminile da fine Ottocento alla riforma della famiglia*”, <https://www.policlic.it/la-condizione-femminile-da-fine-ottocento-alla-riforma-del-diritto-di-famiglia/>.

P. Busolo, “*Franca Viola*”, <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/franca-viola/>.

I. Castaldi, “*Violenza sulle donne in Europa: a che punto siamo?*”, <https://progeu.org/violenza-sulle-donne-in-europa-a-che-punto-siamo/>, 2021.

M. A. Cocchiara, “*Il diritto e la violenza. Le tappe di una lentissima evoluzione*”, <https://www.ingenere.it/articoli/il-diritto-e-la-violenza-le-tappe-di-una-lentissima-evoluzione>.

Colesanti T. G. – Santoro D., “*Storie di violenza familiare nel mezzogiorno medievale*”, <https://books.openedition.org/efr/11352?lang=it#authors>.

C. Colombo, G. Guerrera, “*Aspetti attuali dell’aborto, in particolare l’aborto preterintenzionale*”, numero 4-2004, <https://it.vlex.com/vid/attuali-aborto-preterintenzionale-463247>.

M. Dalena, “*I figli della colpa nei brefotrofi italiani*”, 2021, [https://www.storicang.it/a/i-figli-della-colpa-nei-brefotrofi-italiani\\_15324](https://www.storicang.it/a/i-figli-della-colpa-nei-brefotrofi-italiani_15324).

M.P. Di Blasio, “*L’infanticidio nella legislazione penale: uno sguardo al passato per capire il presente*”, [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/03/Infanticidio\\_DiBlasio\\_GP.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/03/Infanticidio_DiBlasio_GP.pdf).

M.C. Greco, “L’infanticidio”, <https://www.filodiritto.com/linfanticidio>.

E. Panella, “*Quando nasce il matrimonio riparatore e di cosa si tratta*”, <https://www.sublimia.it/Storia/matrimonio-riparatore.html>, 2016.

F. Rinaldi, “La problematica soggettività giuridica del nascituro, con particolare riguardo al diritto a nascer sani: Bioetica di un recente diritto”, [http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/03/rinaldi\\_la-problematica-soggettivit%C3%A0-giuridica-del-nascituro.pdf](http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/03/rinaldi_la-problematica-soggettivit%C3%A0-giuridica-del-nascituro.pdf).

P. Salemme, “Un infanticidio per cause d’onore avvenuto tanti anni fa”, <https://www.poliziapenitenziaria.it/un-infanticidio-per-cause-donore-avvenuto-tanti-anni-fa/#:~:text=E%20con%20il%20Codice%20Zanardelli,famiglia%20e%20il%20proprio%20onore>.

M.C. Tringali, “Comincia dall’aborto il Parlamento appena eletto”, 2022, [https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/10/20/comincia-dallaborto-il-parlamento-appena-eletto/?refresh\\_ce=1](https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/10/20/comincia-dallaborto-il-parlamento-appena-eletto/?refresh_ce=1).

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

<https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-2d.html?lang=it>

[https://www.corriere.it/sette/attualita/22\\_gennaio\\_22/delitto-cogne-vera-storia-annamaria-quando-disse-tiro-io-bombe-ebaf3e2e-7850-11ec-a8ac-96a31330ed9e.shtml](https://www.corriere.it/sette/attualita/22_gennaio_22/delitto-cogne-vera-storia-annamaria-quando-disse-tiro-io-bombe-ebaf3e2e-7850-11ec-a8ac-96a31330ed9e.shtml)

“La legge fascista che puniva l’aborto: il Codice Rocco”, 2022,  
<https://maremosso.lafeltrinelli.it/approfondimenti/codice-rocco-reato-aborto-fascismo>.

<https://www.ilgiorno.it/cronaca/delitto-cogne-franzoni-1.7302657>

<https://www.associazionelucacoscioni.it/aborto-in-italia>

<https://www.altalex.com/guide/legittima-difesa>

## *Ringraziamenti*

Questa tesi non è solo la conclusione di un percorso universitario, ma rappresenta soprattutto la fine di un capitolo fondamentale della mia vita.

Per questa ragione, sento di voler fare alcuni ringraziamenti.

Grazie alla mia relatrice, la professoressa Fortunati, per la cura che ha dedicato al mio lavoro e per aver condiviso il mio progetto.

Grazie a mia mamma, la mia stella polare, per avermi sostenuta in ogni momento e per non aver mai permesso che io potessi mollare. Non avrei potuto chiedere una spalla migliore per questi anni di studio e di vita.

Sì, ora puoi riappropriarti del tuo salotto.

Grazie alle mie amiche, quelle di sempre, le mie sorelle – Valeria, Chiara, Sara – con cui sono cresciuta e che non mi hanno mai lasciata da sola.

E grazie alle mie amiche, quelle che ho incontrato strada facendo – Miriam, Alice, Giulia, Marta – che hanno condiviso con me un percorso di vita intenso e indescrivibile.

A voi tutte devo un grazie per essere state le mie tifose numero uno e aver risposto senza indugio fiducia nelle mie capacità.

Siete preziose.

Grazie alla mia psicologa, Valeria, per avermi insegnato l'importanza del conforto verso me stessa. Senza il nostro percorso sarei ancora a rimproverarmi ciò che poteva essere fatto meglio e le infinite strade che avrei potuto percorrere. Hai saputo mettere pace nelle continue lotte con me stessa.

Grazie alla mia famiglia e alla zia acquisita Luciana per aver sempre condiviso con gioia e amore ogni traguardo.

Grazie Università, perché nel bene e nel male mi hai preparata alla vita e hai forgiato la persona determinata e curiosa che sono oggi.

Grazie a chiunque abbia preso parte e mi abbia accompagnata in un questo viaggio.

Grazie, infine, a me stessa per la grinta e l'entusiasmo che ho sempre saputo ritrovare dopo ogni momento di sconforto.

*Per aspera ad astra.*